Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 30 dicembre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 30 dicembre 1999** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 231

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1999.

Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampa.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale n. 322 del 1998, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 4 del predetto decreto presidenziale n. 322 del 1998 concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione, di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'art. 17 comma 1, lettera *c)*, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in base al quale i sostituti di imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalità stabilite dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999 in base al quale a decorrere da periodo d'imposta 1999, la dichiarazione di sostituti d'imposta è unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPDAP e all'INPDAI;

Vista, in particolare, la normativa concernente le agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Considerato che in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati è analoga a quella contenuta nel modello 770/99 approvato per l'anno precedente;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Considerato che occorre stabilire le modalità di consegna dei modelli 730 e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché delle buste contenenti il Mod. 730-1 presentate dai contribuenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta e dagli altri soggetti che non unificano la dichiarazione presentata in qualità di sostituto d'imposta alle altre dichiarazioni ed è composto dal modulo base e dai quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SY, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli intermediari abilitati dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

2. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di consegna dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai soggetti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.

Art. 2.

1. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente decreto; a tal fine i modelli sono resi disponibili nel sito Internet del Ministero delle finanze per gli utenti che dispongono di sistemi tipografici.

2. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di cui all'art. 1 alle banche convenzionate e alle agenzie della «Poste Italiane S.p.A.», devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA.

Art. 3.

1. I modelli di cui all'art. 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico prelevandoli dal sito Internet, sempreché siano rispettate le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. È autorizzato l'utilizzo dei medesimi modelli prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate nel citato allegato 1 al presente decreto e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico individuati nell'art. 2 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice;

altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «COURIER», corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155 devono riportare stampate, con tipo di carattere «COURIER», corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, nell'apposita casella prevista nella prima riga (primo sesto di pollice) dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, nell'apposita casella prevista nella prima riga (primo sesto di pollice) dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per il modulo base e per il quadro SS).

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», al «Cognome ovvero Denominazione», al «Nome», al «Codice fiscale» e alla casella «Mod. N.», devono essere stampate in verde (Pantone 347 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in verde.

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al «Cognome ovvero Denominazione» e al «Nome», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della prima pagina del modulo base, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 100, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 144, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del modulo base e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore verde (Pantone 347 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modulo base devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
Modulo base (prima pagina) Moduli per la consegna dei modelli 730 e delle schede per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF (prima pagina)	100	▮ ▯ ▮ ▯ ▮
Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SY (prima pagina)	144	▮ ▮ ▮ ▯ ▮
Modulo base (seconda pagina) Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SK, SL, SO, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW (seconda pagina) Moduli per la consegna dei modelli 730 e delle schede per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF (seconda pagina)	155	▮ ▮ ▮ ▮ ▮

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

S1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2000

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2000 i soggetti che nel 1999 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Sono, altresì, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2000 i soggetti che:

- hanno applicato nel 1999 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 1999 l'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- hanno applicato nel 1999 l'imposta sostitutiva di cui all' art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto legislativo limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 comma 1, lett. a) e d), del Tuir;
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 del D.M. 4 febbraio 1998.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-*ter*, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2000, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2000 i curatori fallimentari, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto, nonché i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS e che erano obbligati alla presentazione del Mod. O1/M, ad esempio: le Ambasciate, gli organismi internazionali (FAO, NATO, ecc.), le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in regime di L. n. 398

del 1987 A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la compilazione del Mod. 770/2000, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nel quadro SA.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2000, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nel quadro SA. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2000 tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

A decorrere da quest'anno, rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione del Mod. 770/2000 coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati a soggetti obbligatoriamente iscritti all'INPDAI e che, nella previgente normativa, erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12. Fra i soggetti obbligati rientrano anche i curatori fallimentari e i soggetti che, pur non avendo applicato ritenute alla fonte, erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12 (Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati ai sensi della L. n. 398 del 1987 - Organismi internazionali).

Sempre a partire da quest'anno, sono, inoltre, tenuti alla compilazione del Mod. 770/2000, anche in forma unificata, coloro che hanno corrisposto, nel 1999, redditi di lavoro dipendente, assoggettabili a contribuzione previdenziale e/o assistenziale INPDAP, a dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP:
- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni dipendenti enti locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEDP;
- Cassa Unica del credito.

Il Mod. 770/2000 sostituisce la denuncia annuale delle retribuzioni (Mod. 54/BD), già in uso per la CPDEL, CPI, CPS e INADEL e l'elenco degli iscritti di cui all'art. 15 del R.D. 23 dicembre 1934, n. 2312, previsto per la CPUG. Si precisa che per gli iscritti alla CPUG sono tenuti alla compilazione del presente quadro gli uffici UNEP.
Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro, pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996.
Sono, infine, tenuti alla compilazione del modello tutti gli enti iscritti all'Assicurazione sociale vita anche se non sostituti d'imposta.

■ **Dichiarazione unificata**
I soggetti sopra elencati che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte a non più di venti percipienti, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata se hanno anche l'obbligo di presentare almeno una delle seguenti dichiarazioni: redditi, Iva e Irap.
Nel computo dei predetti percipienti si deve tener conto degli eredi e dei soggetti elencati nei quadri del Mod. 770/2000 riferiti al soggetto estinto. Non devono, invece, essere conteggiati i soggetti per i quali deve essere effettuata la comunicazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997 Si precisa, inoltre, che, in caso di corresponsione di redditi di capitali o di redditi diversi sui quali la ritenuta è operata a titolo d'imposta e per i quali non è prevista la rilevazione nominativa dei percettori, questi ultimi non devono essere conteggiati ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata.
Non possono unificare le dichiarazioni le società di capitali con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare"

S2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2000 si compone di un modello base, di quadri staccati e dei moduli per la consegna dei modelli 730/2000 e dei relativi modelli 730-1

ATTENZIONE I modelli 770/2000 e le relative istruzioni sono a disposizione sul sito internet del Ministero delle Finanze, **www.finanze.it**

■ Modello base

Tale modello contiene:

- **nel frontespizio**, i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
- **nella seconda facciata**, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione; al dichiarante; al rappresentante o ad altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; alla scelta dell'utilizzo delle eccedenze di versamenti di cui all'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 445; alla sottoscrizione della dichiarazione; alle modalità di presentazione e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

■ Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SA** relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Quadro SB** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle indennità equipollenti, alle altre indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto, nonché alle prestazioni in forma di capitale corrisposte dalle forme pensionistiche complementari;
- **Quadro SC** relativo ai redditi di lavoro autonomo e a taluni redditi diversi;
- **Quadro SD** relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1999;
- **Quadro SE** relativo alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, comprese quelle degli incaricati alle vendite a domicilio;
- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita, contenente anche il prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili pagati nell'anno 1999;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie realizzati nell'esercizio di impresa commerciale, nonché derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie realizzati da parte di persone fisiche o di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non esercenti attività d'impresa, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi da Irpeg;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997 dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 81, comma 1, lettere da *c)* a *c-quinquies)*, del Tuir;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo alla comunicazione dei dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SR** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi;
- **Quadro ST** relativo alle ritenute operate, ai versamenti effettuati e ad altri dati relativi al sostituto d'imposta;

- **Quadro SU** relativo alle trattenute operate ed ai versamenti eseguiti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 1999;
- **Quadro SV** contenente l'elenco dei soggetti estinti per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/2000 in qualità di successore;
- **Quadro SW** relativo alla comunicazione cui sono tenuti gli amministratori di condominio con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati da ciascun condominio amministrato;
- **Quadro SY** concernente il prospetto relativo all'utilizzo dei crediti.

S3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 770/2000, unica per tutti i percettori, deve essere presentata tra il 2 e il 31 maggio 2000 dai soggetti, comprese le amministrazioni dello Stato, non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale.

ATTENZIONE A partire da quest'anno non è più possibile presentare il Mod. 770 su supporto magnetico.

La trasmissione telematica della dichiarazione Mod. 770/2000 deve essere effettuata entro il mese di giugno 2000.

3.1 A chi si presenta

Le società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con capitale sociale superiore a 5 miliardi (pari a euro 2.582.284,50) e gli enti di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore allo stesso importo, devono presentare la dichiarazione in via telematica.
A partire da quest'anno devono presentare la dichiarazione in via telematica anche i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta.
Per ulteriori precisazioni vedere, al riguardo, il paragrafo 3.4.
La dichiarazione, se non trasmessa direttamente in via telematica, deve essere consegnata:
- ad una agenzia postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

ATTENZIONE Il sostituto d'imposta che nell'anno 2000 ha prestato assistenza fiscale deve consegnare entro il 30 settembre, ad un ufficio postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario abilitato, utilizzando i moduli appositamente predisposti per la consegna, le:
- dichiarazioni Modd. 730/2000 e i corrispondenti prospetti di liquidazione Modd. 730-3;
- buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, Mod. 730-1.

Con successivi decreti saranno stabilite le modalità per l'effettuazione della predetta consegna.

3.2 Dichiarazione presentata a banche e agenzie postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle agenzie postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.
La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione, il nome, il cognome o la denominazione e il codice fiscale del dichiarante. In caso contrario le banche e le agenzie postali non accetteranno la dichiarazione.
Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia le agenzie postali che le banche convenzionate sono tenute a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal dichiarante in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
I singoli quadri che compongono il Mod. 770/2000 devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

3.3 Dichiarazione presentata mediante il servizio telematico del ministero delle finanze attraverso gli intermediari abilitati

■ Intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il dichiarante consegna loro già compilate se volontariamente intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

I Caf per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli artt. 49, comma 1, e 51 del Tuir.

I Caf per le imprese prestano assistenza fiscale diretta alle imprese indicate nell'art. 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997

I Caf per i lavoratori dipendenti e i Caf per le imprese possono però svolgere l'attività di ricezione delle dichiarazioni predisposte dal sostituto in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i centri di assistenza fiscale per i lavoratori;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni, da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente, avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione, fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo **www.finanze.it**) nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad una agenzia postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli dichiaranti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

Gli intermediari possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Le banche e le "Poste Italiane S.p.A." che si avvalgono per la trasmissione telematica di soggetti delegati, possono trasmettere le proprie dichiarazioni tramite gli stessi delegati.

Nei casi di fallimento, il curatore, in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà – in alternativa alla consegna ad un'agenzia postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario abilitato – di trasmettere le dichiarazioni dei soggetti falliti direttamente in via telematica.

■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti sia la ricevuta di presentazione all'intermediario della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.
Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del dichiarante, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.
Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare, nella sezione I devono essere indicati la data di rilascio ed il protocollo attribuito alla ricevuta di presentazione della dichiarazione e nella sezione III deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici, con esclusione di qualsiasi carattere speciale.
L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che, in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio, un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.
L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

- nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario, se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal dichiarante;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al dichiarante, nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante, in quanto prova della presentazione della stessa.
Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

■ Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- *i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;*
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata dall'intermediario al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

ATTENZIONE La presentazione del Mod. 770 può essere effettuata da due diversi soggetti. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce *"Dichiarazione dei sostituti d'imposta predisposta da due diversi soggetti"* In tal caso deve essere opportunamente compilata la sezione II del riquadro "Presentazione della dichiarazione"

3.4 Dichiarazione predisposta da soggetti di grandi dimensioni e gruppi

Le società di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)*, del Tuir, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2.582.284,50, gli enti di cui al comma 1, lett. *b)*, dello stesso art. 87 con patrimonio netto superiore allo stesso importo, nonché, a partire da quest'anno, i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta presentano direttamente la dichiarazione in via telematica.
L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto, nonché il numero dei dipendenti, va accertata alla chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate.
Conseguentemente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1999 con capitale sociale di 6 miliardi, pari a euro 3.098.741,39, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 2000 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Analogamente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, alla chiusura del bilancio al 30 marzo 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenuto conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 30 marzo 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001 anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.
Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel punto 1 del rigo SS1 del quadro SS della presente dichiarazione.
L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che il dichiarante gli ha consegnato già compilata.
Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione.
Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettano direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso).
La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede i menzionati requisiti, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. *a)*, dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. *a)*, dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.
La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.
La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.
È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione

della dichiarazione", sezione I, deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

3.5 Dichiarazioni presentate dall'estero

I soggetti che presentano la dichiarazione dall'estero possono continuare a presentare la dichiarazione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita, non piegata, in una normale busta di corrispondenza.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma · Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante;
- codice fiscale del dichiarante;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Mod. 770/2000"

S4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione.
Il dichiarante può scegliere di compilare la dichiarazione in lire o in euro. Non è possibile indicare alcuni dati in lire ed altri in euro, fatta eccezione per gli importi versati e per i relativi interessi che devono essere esposti nella divisa indicata nei modelli di pagamento. Si precisa che, in caso di predisposizione della presente dichiarazione in euro, il dichiarante sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni da presentare successivamente.

■ Dichiarazione in lire
Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali del Mod. 770/2000, compresi gli importi del quadro SS, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155; 640; 700 e 2.497
Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati contributivi dell'INPS, dell'INDPAI e dell'INPDAP vanno indicati, invece, in migliaia di lire mediante arrotondamento alle mille lire (fino a 499, alle mille lire inferiori e da 500, alle mille lire superiori).

■ Dichiarazione in euro
Il dichiarante che sceglie di compilare il Mod. 770/2000 in euro, deve barrare l'apposita casella del riquadro "Tipo di dichiarazione" posta nella seconda pagina del modello base.
Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali del Mod. 770/2000, compresi gli importi del quadro SS, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.
Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.
Gli importi dei dati contributivi dell'INPS, dell'INPDAI e dell'INPDAP vanno, invece, indicati arrotondati all'unità di euro, vale a dire senza decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

S5. OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante *incorporazione, le scissioni totali e i* trasferimenti di aziende in Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale, ovvero in caso di trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche o in caso di successione "mortis causa" il successore a titolo universale è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti, relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato (indipendentemente, quindi, dall'eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti decorrere gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli artt. 123, comma 7 e 123-*bis*, comma 11 del Tuir).
Il soggetto che presenta la dichiarazione in qualità di successore deve compilare l'elenco dei soggetti estinti nell'apposito **quadro SV**.
Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 1999 o nel 2000 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2000, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770 (con esclusione dei quadri SS e SY) per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

ATTENZIONE Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta" quello del soggetto estinto.

Le suesposte modalità di compilazione del Mod. 770 devono essere seguite anche se, trattandosi di redditi di lavoro dipendente o assimilati, per effetto degli eventi sopra indicati, nel corso del 1999 o dei primi mesi del 2000, purché antecedenti alle operazioni di conguaglio, si è *verificato un passaggio di dipendenti* da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro. In questo caso, tuttavia, deve essere barrata nel quadro SA riferito al soggetto estinto,la casella del punto 43.
In caso di trasformazione (ad esempio, di società di capitali in società di persone o viceversa) la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tale operazione, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incide sull'esistenza del soggetto e *sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.*
Qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti del deceduto, *relativamente al periodo dell'anno in cui esso* ha effettivamente operato. In tal caso, nel modello base devono essere indicati, nel frontespizio e nel riquadro "Persone fisiche" rispettivamente, il codice fiscale, il cognome, il nome e i dati anagrafici del sostituto d'imposta deceduto; *nei singoli quadri staccati* l'erede deve indicare, nello spazio in alto a destra del quadro contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il codice fiscale del sostituto d'imposta deceduto senza compilare il rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta"
L'erede deve, inoltre, indicare i propri dati compilando il riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" e sottoscrivere la dichiarazione apponendo la firma nel riquadro "Firma della dichiarazione"

S6. SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2000, vedere in Appendice la voce "Sanzioni"

S7. MODELLO BASE

Nel frontespizio del modello base viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che la L. n. 675 del 1996 ha riconosciuto al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.
Prima di procedere alla compilazione dei singoli riquadri del modello base della dichiarazione, il dichiarante deve compilare gli spazi riservati all'indicazione del cognome e nome ovvero della denominazione o ragione sociale, nonché del codice fiscale.
Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" della seconda facciata del modello base va barrata:
- la casella "Euro" se la dichiarazione viene redatta in euro;
- la casella "Integrativa" nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa di un Mod. 770/2000 precedentemente presentato. Per le informazioni relative al ravvedimento operoso, vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso"

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, condomìni, amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ecc.).
Ogni volta che è richiesta l'indicazione del luogo di nascita, chi è nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
I dati relativi alla residenza anagrafica, al domicilio fiscale e alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si forniscono qui di seguito talune ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del modello base.

7.1 Dati identificativi

■ Denominazione

Nello spazio in alto a destra del frontespizio deve essere riportata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola in maniera esatta e completa (senza abbreviazioni). Le pubbliche Amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. I condomìni, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio"

■ Codice fiscale

È utile ricordare che, se il sostituto è una società o un'associazione dichiarante Iva il codice fiscale è attribuito dagli uffici Iva; negli altri casi è attribuito dagli uffici delle Imposte Dirette. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio Iva o, negli altri casi, presso un ufficio delle Imposte Dirette, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Laddove istituiti gli uffici delle Entrate, le operazioni concernenti il codice fiscale sono svolte da detti uffici.

7.2 Altri dati

■ Sede legale – Indirizzo – Domicilio fiscale

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo.
Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomìni devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

■ Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

■ **Codici statistici**

Attività: il relativo codice deve essere rilevato dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 1999 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dei proventi.

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

■ **Dati relativi alle ONLUS**

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

1 – dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997;

2 – dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;

3 – dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla seguente tabella:

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	assistenza sociale e socio sanitaria
2	assistenza sanitaria
3	beneficenza
4	istruzione
5	formazione
6	sport dilettantistico
7	tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	promozione della cultura e dell'arte
10	tutela dei diritti civili
11	ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400

■ **Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei seguenti codici:

1 – se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);

2 – se curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;

3 – se curatore fallimentare;

4 – se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

5 – se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

6 – se rappresentante fiscale di soggetto non residente;

7 – se erede del dichiarante;

8 – se liquidatore (liquidazione volontaria);

9 – se amministratore di condominio;

10 – se condomino;

11 – se per conto di una pubblica amministrazione;

12 – se commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

■ **Eccedenze di versamento di ritenute**
Nel presente riquadro deve essere indicato l'importo residuo delle eccedenze di ritenute versate, relative al periodo d'imposta 1999, maturate ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 445 del 1997
In particolare nella casella "Credito da utilizzare in compensazione" deve essere riportato l'importo indicato al rigo ST33 e nella casella "Importo di cui si chiede il rimborso" deve essere riportato l'importo indicato al rigo ST34.
Qualora il dichiarante intenda ottenere il rimborso in euro deve essere barrata la relativa casella.

■ **Firma della dichiarazione**
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle.

■ **Presentazione della dichiarazione**
Il presente riquadro deve essere compilato dall'intermediario o dal contribuente in caso di consegna o trasmissione diretta di alcuni dei quadri compresi nel Mod. 770/2000, anche se presentato in forma unificata. Per le relative istruzioni si rinvia al paragrafo S3 delle presenti istruzioni e alla voce di Appendice "Dichiarazione dei sostituti d'imposta predisposta da due diversi soggetti"

S8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

■ **Generalità**
Ciascun quadro deve essere numerato.
Qualora i righi dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.

■ **Dati anagrafici**
I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente e/o assicurato vanno sempre indicati nel primo numero d'ordine riferito ad uno stesso percipiente.
Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale. L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ai quali tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.

S9. QUADRO SA - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **quadro SA** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1999 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47 comma 1,

del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (rivalutazione e interessi su crediti di lavoro dipendente).
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, si considerano corrisposti nell'anno 1999 anche le somme e i valori riferiti al 1999, ma erogati entro il 12 gennaio 2000.
Con riferimento a ciascun percipiente vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP, nonché quelli relativi al personale assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL.
Il presente quadro deve essere utilizzato, altresì, per indicare l'elenco di tutti i soggetti:
- obbligatoriamente iscritti all'INPDAI, ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i quali, nel previgente ordinamento, era obbligatoria la compilazione del modello DAP/12;
- ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione previdenziale e/o assistenziale INPDAP:
- cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, del Tuir, per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS e già tenuti alla compilazione del Mod. 01/M secondo la normativa previgente al D.Lgs. 2 settembre 1997 n.314.

Relativamente all'INAIL, il presente quadro deve essere utilizzato per l'indicazione di tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, anche se non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. n.63 del 1993.

9.1 Modalità di compilazione

Il quadro SA è diviso in cinque riquadri nei quali, per ciascun percipiente e/o assicurato, devono essere indicati:
- una serie di dati generali quali, ad esempio, i dati identificativi e la qualifica (riquadro "Dati identificativi");
- i dati relativi alla tassazione dei redditi corrisposti (riquadro "Dati fiscali");
- i dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all'INPS e/o all'INPDAI (riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI");
- i dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all'INPDAP (riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPDAP"). Il riquadro può contenere l'indicazione dei dati relativi a 3 situazioni (prima sottosezione punti da 142 a 166; seconda sottosezione punti da 167 a 191; terza sottosezione punti da 192 a 216);
- i dati assicurativi relativi all'INAIL (riquadro "Dati assicurativi INAIL").

Si precisa che nel caso in cui, con riferimento ad uno stesso percipiente, i punti del riquadro "Dati Fiscali" relativi ai redditi erogati da altri soggetti (punti da 44 a 59) non risultino sufficienti, devono essere compilati distinti quadri, riportando, nel primo, tutti i dati identificativi e contabili e, nei successivi, esclusivamente i dati identificativi e quelli relativi agli ulteriori redditi erogati da altri soggetti.
Per la compilazione del riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI" si precisa che:
- nel caso in cui nel corso dell'anno sia intervenuta una variazione della qualifica assicurativa e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11), ad esempio, da operaio a impiegato, o da tempo pieno a tempo parziale o da tempo determinato a tempo indeterminato, devono essere compilati, ulteriori quadri, nei quali, fermo restando la necessità di indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali, vanno comunque riportati i dati identificativi del soggetto, senza ripetere i dati fiscali;
- qualora nel corso dell'anno uno stesso soggetto sia iscritto a più Enti, devono essere utilizzati più quadri in ciascuno dei quali deve essere riportato, nel riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali, il codice ente cui compete la contribuzione senza ripetere i dati fiscali, mentre è necessario ripetere i dati identificativi del percipiente.

Per quanto riguarda la compilazione del riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPDAP" si precisa che se non risultano sufficienti le tre sottosezioni, devono essere utilizzati ulteriori quadri.

Relativamente alla compilazione del riquadro "Dati assicurativi INAIL" si precisa che nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11) o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), vanno compilati distinti quadri riportando su ognuno di essi le informazioni relative al periodo assicurato.

Nelle ipotesi di eventi che determinano l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo è tenuto a compilare distinti quadri SA. In particolare, nei quadri SA relativi al soggetto estinto devono essere riportati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento. Per ulteriori chiarimenti in merito, vedere il paragrafo S5 "Operazioni societarie straordinarie e successioni"

Per quanto concerne i dati contenuti nella certificazione unica (CUD o CUD 2000) da riportare nel quadro in esame, si precisa che le presenti istruzioni indicano in quali punti della predetta certificazione gli stessi sono riportati facendo riferimento:
- al CUD 2000, in possesso della generalità dei contribuenti;
- al CUD in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato consegnato per certificare i redditi percepiti nel 1999 all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2000.

9.2 Dati identificativi

Nel **punto 8** va indicata la cittadinanza del percipiente e/o assicurato, riportando il codice relativo al paese estero rilevabile nella **tabella SG** *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nei **punti** da **9** a **13** vanno indicati i dati relativi al percipiente e/o assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della **tabella SD** *Qualifica*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni. In particolare, va indicato:
- nel **punto 9**, la qualifica assicurativa;
- nei **punti 10** e **11**, le condizioni contrattuali;
- nel **punto 12**, la categoria particolare;
- nel **punto 13**, l'ulteriore categoria rilevante ai soli fini INAIL.

Si precisa che tale ultimo punto deve essere compilato solo se sono dovuti premi assicurativi relativi alla specifica categoria individuata nella quinta sezione della predetta tabella SD.

Nei **punti** da **14** a **17** vanno indicati i dati relativi al domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 1999 o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto.

9.3 Dati fiscali

Il **punto 18** va compilato con riferimento ai dipendenti assunti nel corso del 1999. Questo punto va compilato, altresì, dai sostituti d'imposta destinatari delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della L. 27 febbraio 1998, n. 30, concernente l'attribuzione di un credito d'imposta pari alle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni corrisposte al personale imbarcato successivamente alla data di iscrizione della nave alle matricole del Registro internazionale, da far valere per il versamento delle ritenute dovute sui relativi redditi di lavoro dipendente.

Nel **punto 19** va indicata la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il personale di bordo imbarcato, si precisa che, in presenza di più rapporti di imbarco nel corso dell'anno, nella casella relativa all'inizio del rapporto va indicata la data del primo giorno di imbarco utile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta e, in quella relativa alla fine del rapporto, quella dell'ultimo giorno utile agli stessi fini. In questo caso, nel **punto 20** va indicato il numero complessivo dei giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 21** va indicato il numero dei giorni presi a base per l'attribuzione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (punto 6 del CUD e del CUD 2000).

Nel **punto 22** vanno indicati i redditi di lavoro dipendente nonché quelli assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (punto 1 del CUD e del CUD 2000).

Nel **punto 23** vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (punto 2 del CUD e del CUD 2000).

Nel **punto 24** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite (punto 8 del CUD e del CUD 2000). Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda, l'importo teoricamente spettante delle detrazioni va indicato nei punti da 25 a 28, mentre nel punto 24 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito fino a capienza dell'imposta lorda.

Nei **punti** da **25** a **27** vanno indicate le detrazioni per carichi familiari e quelle per lavoro dipendente (punti da 3 a 5 del CUD e del CUD 2000).

Nel **punto 28** va indicato l'importo della detrazione per oneri (punto 7 del CUD e del CUD 2000).

Nel **punto 29** vanno indicate le ritenute relative ai redditi esposti nei punti 22 e 23 e che sono stati oggetto delle operazioni di conguaglio (punto 9 del CUD e del CUD 2000). Tali ritenute sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel successivo punto 30. Si ricorda che, ovviamente, l'importo delle addizionali all'Irpef non va indicato unitamente alle ritenute, bensì nei successivi punti 32 e 35.

Nel **punto 30** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (specifica indicazione nelle Annotazioni del CUD o punto 9bis del CUD 2000), già compreso nell'importo indicato nel punto 29.

Nel **punto 31** vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1999, che sono rimborsate dal datore di lavoro mediante una corrispondente riduzione delle ritenute da versare nel corso dell'anno 2000 (specifica indicazione nelle Annotazioni del CUD o punto 10 del CUD 2000).

Nel **punto 32** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef determinato dal sostituto all'atto delle operazioni di conguaglio (punto 20 del CUD o punto 16 del CUD 2000). Si precisa che tale importo, solo in caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro, coincide con quello effettivamente trattenuto al dipendente. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo punto 33.

Nel **punto 33** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto in sede di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (specifica indicazione nelle Annotazioni del CUD o punto 17 del CUD 2000), già compreso nell'importo indicato nel punto 32.

Nel **punto 34**, per i dipendenti che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro nel corso dell'anno e che hanno chiesto al sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti in tali rapporti e delle trattenute già subite, va indicata l'eventuale eccedenza di addizionale regionale all'Irpef, risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1999, che è rimborsata dal datore di lavoro mediante una corrispondente riduzione dell'addizionale regionale all'Irpef da versare nel corso dell'anno 2000 (specifica indicazione nelle Annotazione del CUD 2000).

Nel **punto 35** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef determinata dal sostituto all'atto delle operazioni di conguaglio (punto 18 del CUD 2000). Si precisa che tale importo, solo in caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro, coincide con quello effettivamente trattenuto al dipendente. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo punto 36.

Nel **punto 36**, va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto in sede di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 35.

Nel **punto 37** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito al percipiente (punto 70 del CUD o punto 19 del CUD 2000).

Nel **punto 38** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa da restituire nel corso del periodo d'imposta 2000 a seguito di istanza del dipendente (punto 71 del CUD o punto 20 del CUD 2000).

Nel **punto 39** va indicato l'importo dell'Irpef che il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare le operazioni di conguaglio di fine anno (punto 50 del CUD o punto 73 del CUD 2000).

Nel **punto 40**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), va indicato l'importo dell'Irpef che il percipiente si è impegnato a versare autonomamente (punto 48 del CUD o punto 74 del CUD 2000).

Nei **punti 41** e **42** va indicato, rispettivamente, l'importo complessivo degli oneri per i quali è stata riconosciuta la detrazione d'imposta (somma dei punti da 52 a 62 del CUD o dei punti da 26 a 41del CUD 2000) e l'importo complessivo degli oneri deducibili che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile (somma dei punti da 63 a 69 del CUD o dei punti da 42 a 47 del CUD 2000).

La casella del **punto 43** deve essere barrata esclusivamente nel quadro SA riferito al soggetto

estinto in caso di passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro.
Qualora nei punti 22 e 23 siano compresi redditi corrisposti da altri soggetti, nei punti da 44 a 51 vanno indicati i dati relativi a tali redditi. Così, ad esempio, i punti andranno compilati in presenza di compensi corrisposti da terzi, di indennità erogate dall'INAIL o dall'INPS, di redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta o di cui il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio. I punti in esame devono essere compilati anche in caso di cessione del ramo di azienda, di scissione parziale e, comunque, in tutte le ipotesi in cui si è verificato un passaggio di dipendenti a causa di un' operazione che non ha comportato né l'estinzione del precedente sostituto d'imposta né l'interruzione del rapporto di lavoro. Pertanto, qualora nel quadro SA del soggetto estinto sia stata barrata la casella nel punto 43, non devono essere compilati i punti da 44 a 59 del quadro SA riferito al soggetto che prosegue l'attività.

ATTENZIONE Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo non devono compilare la sezione "redditi erogati da altri soggetti" relativamente ai soggetti e altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo.

Nel **punto 44** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nei **punti 45** e **46** va indicato, rispettivamente, la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti e se il reddito è stato compreso nel punto 22 o nel punto 23 del presente quadro. A tal fine devono essere utilizzati i codici elencati nella **tabella SE** - *Causa conguaglio e tipo di reddito*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nei **punti 47** e 48 vanno indicati, rispettivamente, il totale imponibile del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 49.

Nel **punto 49** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel precedente punto 48.

Nel **punto 50** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel successivo punto 51

Nel **punto 51** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel precedente punto 50.

I **punti** da **52** a **59** devono essere compilati seguendo le indicazioni fornite per la compilazione dei precedenti punti da 44 a 51, qualora debbano essere esposti i dati relativi ad ulteriori redditi erogati da altri soggetti.

Nei **punti** da **60** a **67** devono essere indicati i dati degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **punto 65** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei codici indicati nella **tabella SF** - *Titolo emolumenti arretrati*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 66** va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 66 indicare il meno recente e barrare la casella del **punto 67**.

9.4 Eredi

Nel caso di corresponsione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tuir, di somme o valori agli eredi del dipendente, vanno compilati distinti quadri per ciascun erede o avente diritto, nei quali riportare i dati anagrafici e quelli contabili dell'erede stesso, indicando nel punto 12 il codice Z, come risultante dalla **tabella SD** - *Qualifica*, posta in Appendice alle presenti istruzioni e, nel punto 44, il codice fiscale del dipendente deceduto.

9.5 Dati previdenziali e assistenziali INPS

Sezione I

Nel **punto 69** "ENTE" indicare il codice "01"

Nel **punto 70** "MATRICOLA AZIENDA" deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il dato-

re di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti quadri SA.

Nel **punto 71** "PROV. LAV." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Si precisa che il punto va sempre compilato.
Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE"

Nei **punti 72, 73, 74, 75, 76** "ASSICURAZIONI COPERTE" devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi.
La casella "IVS" non deve essere barrata per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (es: INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).
Pertanto va sempre indicata quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS, sia al fondo pensioni lavoratori dipendenti che ad altri fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (esempio, fondo Elettrici, Telefonici, Volo, ecc)
Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS, TBC e FG.
Per i lavoratori con la qualifica di apprendista devono essere barrate le caselle IVS e TBC, sia che risultino dipendenti da aziende artigiane che da aziende non artigiane.
Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.
La casella TBC deve essere barrata dai datori di lavoro nei confronti dei quali la soppressione di detto contributo opera da gennaio 2000.
La casella "FG" deve essere barrata quando per il soggetto è dovuto il contributo al "Fondo garanzia trattamento fine rapporto"

Nei **punti 77** "COMPETENZE CORRENTI" e **78** "ALTRE COMPETENZE" devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria. In particolare:

- nel **punto 77** deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 77 devonò essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
- nel **punto 78** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultramensili come la 13° o 14° mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (Legge n. 67 del 1997). Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel **punto 78,** consultare l'apposito paragrafo.

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le **"altre competenze"** sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.
Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" né nelle "altre competenze"
Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi (punti da 1 a 17), i punti 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78.

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari

a) Operai dell'edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 77. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 79;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributi versati alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 77. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 79. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributi versati alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) va esposto nel punto 78. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e pertanto non sono da indicare nel punto 79.

Nel **punto 77** va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, soggette a contribuzione di previdenza ad assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale).

b) Lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 79;
- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 78;
- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 77.

Nel **punto 79** "SETTIMANE RETRIB." va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 77.
Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel **punto 80** "GIORNI RETRIB." va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 77.

Nel **punto 81** "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI" deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 77 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel **punto 82** "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI CON ESCLUSIONE DI" devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 77.

Nel **punto 83** "CODICE CONTRATTO" deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato. Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 84. Nel caso di lavoro interinale (L. n. 196 del 1997) deve essere indicato il contratto applicato dall'azienda utilizzatrice per l'ultimo lavoro svolto nel corso dell'anno.

Nel **punto 84** "TIPO CONTRATTO" qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto viene indicato "EP" (enti pubblici), deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
R	per contratto stipulato a livello regionale
P	per contratto stipulato a livello provinciale
A	per contratto stipulato a livello aziendale
N	nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti

Nel **punto 85** "LIVELLO INQUADRAMENTO" deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.

Nel **punto 86** "DATA CESSAZIONE" vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel **punto 87** "TIPO RAPPORTO" va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
15	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. INPS n. 41 del 1994)
19	Lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. INPS n. 296 del 1992)
27	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. INPS n. 249 del 5 novembre 1993)
28	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. INPS n. 249 del 5 novembre 1993)
29	Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. INPS n. 219 del 1995);
38	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. INPS n. 41 del 1994);
39	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. INPS n. 41 del 1994);
40	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. INPS n. 236 del 1996);
46	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. INPS n. 174 del 1997)
47	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circ. INPS n. 174 del 1997)
50	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. INPS n. 219 del 1995)

CODICE	DESCRIZIONE
52	Lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L. n. 863 del 1984
53	Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 863 del 1984, e art. 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 407
54	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. n. 291 del 1988 (circ. INPS n. 164 del 1988)
55	Lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella L. 15 maggio 1989, n. 181 (circ. INPS n. 260 del 1989)
56	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 407 del 1990 (circ. INPS n. 25 del 1991)
57	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3, della L. 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. INPS n. 25 del 1991)
58	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ.INPS n. 25 del 1991)
59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 25 del 1991)
75	Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'art. 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991 n. 223 (circ. INPS n. 260 del 1991)
76	Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (circ. INPS n. 260 del 1991)
77	Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. INPS n. 260 del 1991
78	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. INPS n. 50 del 1992)
83	Prestatori di lavoro interinale a tempo determinato (art. 1, comma 1, L. 196 del 1997, circolare n. 153 del 15 luglio 1998)
84	Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 215 del 1991)
85	Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 215 del 1991)
86	Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (circ. INPS n. 260 del 1992)
89	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. INPS n. 219 del 1995)
91	Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'INPS ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 509 del 1994
92	Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della L. n. 266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 2/1997)
97	Prestatori di lavoro interinale a tempo indeterminato (art. 1, comma 1, della L. 196 del 1997 circ. n. 153 del 15 luglio 1998)

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati distinti quadri SA.

Nel **punto 88** "TRASF. RAPPORTO" deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863). Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due quadri SA, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando in ognuno la casella del punto 88.

Nel **punto 89** "SETTIMANE UTILI" deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (art. 5, comma 11 della legge n. 863 del 1984). Il numero delle settimane utili non va indicato quando non è dovuta all'INPS la contribuzione IVS (punto 72).
Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.
Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purché sia previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 89.
Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Nel **punto 90** "ACCANTONAMENTO TFR SPETTANTE" deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297 nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.
In caso di compilazione per un determinato anno solare di più quadri SA per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo quadro la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.
Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Nei **punti** da **91** a **93** "COORDINATE ASSEGNI FAMILIARI" devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel **punto 91** deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel **punto 92** deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel **punto 93** deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento sono allegate alla circolare numero 143 del 28 giugno 1999).
I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione. Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, nei punti da 91 a 93 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più quadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nell'ultimo quadro.

Sezione II - Retribuzioni particolari

Nei **punti** da **94** a **129** "RETRIBUZIONI PARTICOLARI" devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.
La riga "retribuzioni" particolari è ripetuta 4 volte. Se non sono sufficienti le righe di un quadro **SA** occorre compilarne un altro, riportando i dati identificativi del lavoratore dipendente (punti da 1 a 17) e i punti 69 e 70.

Nel **punto 94** "TIPO" devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici:

Modello 770

CODICE	DESCRIZIONE
C	Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo)
D	Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente
F	Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas
M	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo
MS	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore
N	Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas
P	Indennità sostitutiva del preavviso
R	Riscatto periodo di prova utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
PM	Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della L. 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara)
05	Personale dipendente di Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991
37	Lavoratore richiamato alle armi
AE	Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive
AS	Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali
IN	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAM
AR	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Artigiani
CM	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Commercianti
CD	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Coltivatori Diretti
CS	Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 564/96 e successive modificazioni
TN	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Trento
BZ	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Bolzano
PS	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INPS
ON	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ONPI
OL	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENAOLI
CC	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ANCC
PI	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPI
AI	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAIL
ES	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAS
EP	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPDEP
AM	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAM
LS	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPALS
IA	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAIA

23

CODICE	DESCRIZIONE
DA	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INPDAI
CI	Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti
98	Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all'art.2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335
X1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto **prima** del 31 dicembre 1995
Z1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto **dopo** il 31 dicembre 1995
X2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto **prima** del 31 dicembre 1995
Z2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto **dopo** il 31 dicembre 1995
X3	Lavoratore Fondo Volo, iscritto **prima** del 31 dicembre 1995
Z3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto **dopo** il 31 dicembre 1995
X4	Lavoratore autoferrotramviere iscritto **prima** del 31 dicembre 1995
Z4	Lavoratore autoferrotramviere iscritto **dopo** il 31 dicembre 1995
BR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della L. n. 449/97, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito

Nei **punti 95** e **96** "DATA INIZIO" e "DATA FINE" devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata.

Nel **punto 97** "RETRIBUZIONE" deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.

Nel **punto 98** "N.SETT. RETRIB" deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nei **punti** da **99** a **102** devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo.
Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle **"Retribuzioni particolari"** vedere le successive istruzioni relative ai fondi speciali integrativi e sostitutivi e a particolari categorie di contribuenti o di retribuzioni.

Sezione III - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I **punti** da **130** a **141** sono predisposti per consentire all'INPS la disponibilità degli elementi utili per l'accredito, a favore dei lavoratori, del numero delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia L. n. 88 del 1987, maternità e integrazione salariale.
Relativamente alla maternità sono riconoscibili figurativamente:
- i periodi di astensione obbligatoria;
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'art. 7, comma 1, della L. n. 1204 del 1971;
- i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'art. 7 comma 2, della L. n. 1204 del 1971;
- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'art. 33, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap).

I dati, che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti, sono finalizzati all'attuazione dell'art. 8 della L. 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:
- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene percepite nell'anno solare in cui si collocano. Per le settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali, il valore retributivo è invece, calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi art. 4, comma 16, D.L. 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638).

I **punti** da **130** a **141** non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.
Per la compilazione dei predetti punti, che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'INPS), devono essere osservate le disposizioni seguenti.

Nel **punto 130** "TOTALE ANNUO SETTIMANE A RETRIBUZIONE RIDOTTA" deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:
- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
- malattia specifica L. n. 88 del 1987;
- maternità;
- cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- donazione di sangue L. n. 107 del 1990.

L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accreditamento di contribuzione figurativa:
- permessi per allattamento art. 10 L. n. 1204 del 1971,
- permessi giornalieri e mensili art. 33, commi 2, 3 e 6, L. n. 104 del 1992 (circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995);
- congedo matrimoniale;
- sciopero;
- ecc.

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984.
Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 79.
Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 130, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 79.

Nel **punto 131** "RETRIBUZIONI RIDOTTE" deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 130). Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 130, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, le indennità di cui alla L. n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'INPS.
Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 77.
Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.
In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nel **punto 132** "DIFFERENZA RETRIBUZIONI DA ACCREDITARE PER CIG" indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.
Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.
Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette.
Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo.

Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984, nel punto 132 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).
Nell'importo da indicare nel punto 132 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà.
Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra è cenno.

Nei **punti 133, 135, 137** e **139** "SETT. 1" devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità, per la malattia di cui alla L. n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.
Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.
Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 79 "SETT. RETRIB." e le giornate relative alle "SETT. 1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 80 "GG. RETRIB."
I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'INPS, devono essere barrati al punto 82 (mesi totalmente non retribuiti).
Nel suddetto numero di settimane (SETT. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.

Nei **punti 134, 136, 138** e **140** "SETT. 2" devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 130 e 131 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).
Nel caso di malattia o infortunio, il punto 134 deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.

Il **punto 141** "DONAT. SANGUE L.107/90" deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'art. 1 della L. 13 luglio 1967 n. 584, nel testo sostituito dall'art. 13 della L. 4 maggio 1990 n. 107 indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 130 e 131

Criteri particolari per la compilazione dei punti da 130 a 141

- Licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre.
- Settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi.
- Settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra.
- Eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 130 a 141 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

■ Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS e gestioni contabili separate

Personale iscritto al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti" con evidenza contabile separata, i soggetti gia' iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto" nonché il personale assunto dal 1.1.1996 rientrante nella previsione di cui all'art.4 della L. n. 889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, circolare n. 178 del 12 settembre 1996, circolare n. 248 del 12 dicembre 1996 e circolare n. 69 del 21 marzo 1997).

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 69 a 93 e da 130 a 141, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 72 a 76 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS" nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

Riguardo alla compilazione delle **"retribuzioni particolari"** occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31.12.1995:

- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "X4. ");
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze" con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 98, 99, 100 e 101 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1995. Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, lett. a), del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della L. 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri quadri, indicando:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "X4";
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 3 del D.Lgs. n. 414 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:

Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE":

- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "Z4. ").
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" la sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze" Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della L. 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo elettrici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Circolare INPS n. 41 del 22 febbraio 1997

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali per i punti da 69 a 93 e da 130 a 141, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:
- nei punti da 72 a 76 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS" nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle **"retribuzioni particolari"** occorre seguire i seguenti criteri:

a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995:
- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "X1".
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze" con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 98, 99 e100 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 101 "GG. NON RETR." va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'art. 7 della L. 11 settembre 1983, n. 638;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della L. n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 314 del 1997 riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione nel mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri quadri, indicando:
- nel punto 94 "TIPO" il codice "X1":
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996;

b) Lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:

Devono essere compilati solo i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE"
- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici della serie "Z1":
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi indicati nei punti 77 "competenze correnti" e 78 "altre competenze" Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della L. 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Circolare numero 94 del 17 aprile 1997

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 69 a 93 e da 130 a 141, val-

gono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 72 a 76 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS" nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

Riguardo alla compilazione delle **"retribuzioni particolari"** occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995:

- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici della serie "X2. ");
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze" con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 98, 99 e 100 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 101 "GG. NON RETR." va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'art. 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della L. n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 314 del 1997 riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione nel mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri quadri, indicando:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "X2";
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. n. 658 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:

Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE".

- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod.DM10/2 con i codici "Z2");
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi dei punti 77 "competenze correnti" e 78 "altre competenze" Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della L. 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Il D.Lgs. 24 aprile 1997 n. 164 – in vigore dal 1 luglio 1997 – emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 69 a 93 e da 130 a 141, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che

- nei punti da 72 a 76 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS" nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

Riguardo alla compilazione delle **"retribuzioni particolari"** occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31.12.1995:

- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici della serie "X3. ");
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo complessivo delle competenze corrisposte nell'anno (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze" con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei punti 98, 99, 100, e 101 non deve essere riportato alcun dato;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1997 Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 24 aprile 1997 n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della L. n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione nel mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri quadri, indicando:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "X3":
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate,
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. n. 164 del 1997;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:

Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE"·

- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "Z3");
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi dei punti 77 "COMPETENZE CORRENTI" e 78 "ALTRE COMPETENZE" Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della L. 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Lavoratori già iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri)

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi

Il datore di lavoro deve compilare il quadro SA osservando le istruzioni di carattere generale.
Ai fini dell'individuazione di tutti i lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi, iscritti nella gestione speciale, dovrà essere indicato, nel punto 94 "TIPO" di una riga delle "retribuzioni particolari" il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nella stessa riga.
Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzate altre righe (circolare n. 6 dell'8 gennaio 1991 e circolare n. 102 del 6 aprile 1992).

■ **Fondi integrativi gestiti dall'INPS**

Fondo esattoriale

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.
Si evidenzia che, poiché i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'art.10 della L. 30 dicembre 1971 n. 1204, sono utili ai sensi dello stesso art.10 ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'art.19 della L. n. 377 del 1958, è tenuto a versare la contribuzione IVS.
Pertanto, per i periodi interessati dall'art.19 della predetta legge, il datore di lavoro dovrà compilare un apposito quadro "SA" con i dati previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi (circolare n. 47 del 26 febbraio 1998).

Fondo gas

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

Consorzio del porto di Genova ed Ente autonomo porto di Trieste

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

Gestione ad esaurimento degli enti disciolti (art. 75 del D.P.R. n. 761/79)

A decorrere da 1 ottobre 1999 la gestione ad esaurimento degli enti disciolti è soppressa (art. 64 della L. n. 144 del 1999).
Per i dati previdenziali da dichiarare per i periodi fino al 30 settembre 1999 rimangono valide le istruzioni già impartite per la copilazione del modello O1/M.
Il comma 5 dell'art. 64 della L. n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2%, a carico dell'iscritto, da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.
Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni, né alimenta la posizione assicurativa individuale.
Da ciò discende che, a decorrere dal 1° ottobre 1999, l'importo della base imponibile sulla quale viene calcolato il predetto contributo non dovrà più essere riportato nel quadro SA (circ. n. 197 dell'8 novembre 1999).

■ **Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni**

Lavoratori del credito e delle assicurazioni

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Non è più richiesta la compilazione di una riga delle "retribuzioni particolari" con il codice "T4" Rimane fermo che il contributo per l'ANF (art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni per il nucleo familiare) deve continuare ad essere versato con le consuete modalità, in base alla normativa vigente.

Indennità sostitutiva del preavviso

Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:

- nel punto 94 "TIPO" va indicato il codice "P";
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 78 "ALTRE COMPETENZE");
- nel punto 98 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 78 "ALTRE COMPETENZE" (circolare n. 211 del 19 agosto 1992).
Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a co-

noscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle **"retribuzioni particolari"** mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 78 "ALTRE COMPETENZE"

Lavoranti a domicilio
La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della dichiarazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle **"retribuzioni particolari"** indicando:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "D";
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo coperto dalla commessa;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;
- nel punto 98 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 77. 78, 79, 80.
I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della dichiarazione, vanno inseriti nella sezione 1

Impiegati e operai richiamati alle armi
Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigianato, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati *quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.*
Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "37":
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della dichiarazione;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;
- nel punto 98 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere
Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i punti 69, 70, 71, 81 o 82 e i punti da 83 a 93.
Deve inoltre compilare una o più righe delle **"retribuzioni particolari"**. indicando:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "M";
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di lavoro in sotterraneo;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
- nel punto 98 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relativo al periodo indicato;

Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata una riga di "retribuzioni particolari"
Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i punti da 72 a 76 e i punti 77. 78 e 79, tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il punto 81 o 82 va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.
I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in una riga delle **"retribuzioni particolari"** indicando:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "MS";
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di cassa integrazione a zero ore;
- nel punto 98 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relative al periodo indicato.

Lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n. 413 del 1984
Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i punti 69, 70, 71, 81 o 82 e i punti da 83 a 93.
Deve inoltre compilare una o più righe delle retribuzioni particolari, indicando:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "PM":
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della L. n. 413 del 1984;

- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo delle "Competenze correnti" dovute per il periodo indicato;
- nel punto 98 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relativo al periodo indicato;
- nel punto 102 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo delle "Altre competenze" dovute per il periodo indicato.

Per ogni periodo di imbarco deve essere compilata una riga di "retribuzioni particolari"

Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti quadri SA.

Per i periodi di "comandata" devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della L. n. 413 del 1984, cessato nell'anno precedente, vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la dichiarazione annuale attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni (circolare n. 136 del 6 maggio 1994):

- compilare i punti 69, 70, 71;
- compilare una riga delle **"retribuzioni particolari"** indicando solamente:
- nel punto 94 "TIPO": il codice "PM":
- nel punto 97 "RETRIBUZIONI": l'importo corrisposto.

Lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'art. 2, comma 18, della L. n. 335 del 1995, non è più dovuto il contributo al F.P.L.D. (circolare n. 177 del 7 settembre 1996)

a) lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati devono compilare il quadro SA secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nei punti 77 "COMPETENZE CORRENTI" e 78 "ALTRE COMPETENZE" vanno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;
- nei punti 79 "SETT. RETRIB." e 80 "GG. RETRIB." vanno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;
- nelle "retribuzioni particolari":
  - nel punto 94 "TIPO" va riportato il codice "98";
  - nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
  - nel punto 97 "RETRIBUZIONE" va riportato l'importo eccedente il massimale;
  - nel punto 98 "SETT. RETRIB." lo stesso valore indicato nel punto 79 "SETT. RETRIB."

b) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.

Il quadro SA deve essere compilato secondo le consuete modalità.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS

I datori di lavoro interessati devono compilare il quadro SA secondo le consuete modalità, tenendo presente che nelle "retribuzioni particolari":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici è quella contenuta entro il massimale;
- in un ulteriore rigo deve essere indicato:
  - nel punto 94 "TIPO" il codice "98";
  - nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
  - nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo eccedente il massimale;
  - nel punto 98 "SETT. RETRIB." lo stesso valore indicato nel punto 79 "SETT. RETRIB."

Contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2, della L. n. 816 del 1985 (amministratori locali - aspettative per cariche elettive)

Il quadro SA, per i dati previdenziali ed assistenziali, va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore (circolare n. 67 del 31 marzo 1988).

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della L. n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati con le seguenti particolarità:

- 9, 10 e 11 "QUALIFICA": indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;

- compilare i punti 69 "ENTE", 70 "MATRICOLA AZIENDA" 71 "PROV. LAV.";
- punti da 72 a 76 "ASSICURAZIONI COPERTE": barrare la sola casella IVS.

Nelle "retribuzioni particolari" compilare una riga indicando:

- nel punto 94 "TIPO" il codice "BR";
- nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel punto 97 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel punto 98 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (circolare n. 160 del 12 giugno 1992)

I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.

I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accreditamento figurativo, su domanda degli interessati.

In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate le dichiarazioni annuali, da compilarsi con le seguenti modalità:

- compilare i punti 9, 10, 11 "QUALIFICA" con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
- compilare una riga delle **"retribuzioni particolari"** indicando solamente:
  - nel punto 94 "TIPO" il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;
  - nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di aspettativa.

Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di più periodi di aspettativa ai sensi della L. n. 300, questi dovranno essere indicati in righe separate.

Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti quadri SA.

Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Art. 3 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, modificato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 (circ. n. 14 del 23 gennaio 1997, circ. n. 197 del 2 settembre 1998 e circ. n. 60 del 15 marzo 1999)

La dichiarazione annuale va compilata come segue:

- compilare i punti da 69 a 71 ed eventualmente il punto 86;
- i dati assicurativi relativi all'anno di riferimento della dichiarazione vanno inseriti nella sezione 1, compilando anche il punto 77;
- i dati assicurativi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della dichiarazione, vanno indicati solo nella sezione 2 "RETRIBUZIONI PARTICOLARI" compilando le righe come segue:
  - nel punto 94 "TIPO" indicare il codice "CS";
  - nei punti 95 e 96 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo è superiore all'anno compilare una riga per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva);
  - nel punto 97 "RETRIBUZIONE" indicare l'imponibile sul quale è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.

Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 79 (SETT. RETRIB.), 80 (GG. RETRIB.) e nei punti 98 "SETT. RETRIB." e 99 "GG. RETRIB." delle retribuzioni particolari.

9.6 Dati previdenziali e assistenziali INPDAI

Premessa

Qualora in corso d'anno si verifichino eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il quadro SA intestato al percipiente deve comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.

Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali e assistenziali debbono essere indicati mediante distinti quadri SA con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Essendo l'INPDAI titolare di una gestione previdenziale obbligatoria la retribuzione da indicare ai fini della compilazione del presente quadro deve essere intesa nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitata a quanto effetivamente erogato al percipiente nel periodo d'imposta per il quale il quadro viene compilato, ma a quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorché non effettivamente corrisposto.
Si ricorda che nel punto 9 deve essere riportato il codice 3, desunto dalla sezione "a" della **tabella SD** · *Qualifica*. Ovviamente devono essere compilati anche i punti 10 e 11

Sezione I
Nel **punto 69** "ENTE" deve essere indicato il codice 02 identificativo dell'INPDAI anche ai fini del modello F24.
Nel **punto 70** "MATRICOLA AZIENDA" deve essere indicata la matricola attribuita dall'INPDAI *all'azienda all'atto dell'apertura della posizione previdenziale. Quest'ultima è strettamente* numerica e quindi le cifre non devono essere intervallate o seguite da punti, barre o qualsivoglia altro segno.
Il **punto 71** "PROVINCIA LAVORO" non va compilato.
Nei successivi punti "ASSICURAZIONI COPERTE" debbono essere barrate le caselle relative alle gestioni per le quali sono dovuti i contributi per l'assicurato. *Di norma, quindi*, IVS (punto 72) e TFR (punto 76), oppure solo IVS (punto 72) per le categorie per le quali non è dovuto il contributo TFR (es. Dirigenti dipendenti da Enti Pubblici oppure da Cooperative Agricole).
La casella "ALTRE" (punto 75) deve essere barrata solo per i casi in cui non è dovuto all'INPDAI il contributo IVS (Cittadini di paesi con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale che possono optare per il mantenimento dell' assicurazione obbligatoria nel paese d'origine).
Nel **punto 77** "COMPETENZE CORRENTI" deve essere indicato l'ammontare complessivo lordo di tutte le retribuzioni mensili e ultra-mensili (13.ma, 14.ma, gratifiche, premi, ferie e festività non godute, fringe benefits, arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge e di contratto, valori riferiti a premi polizze extra professionali) dovute nell'anno solare.
Il **punto 78** "ALTRE COMPETENZE" non va compilato.
Per i lavoratori che contribuiscono su retribuzioni convenzionali, in luogo del punto 77, deve essere compilato il sottostante punto "RETRIBUZIONI PARTICOLARI" nella sezione 2. Nel caso in cui, nello stesso anno solare, ricorrano le due fattispecie (frazione di anno in Italia e frazione di anno in paese extracomunitario in regime di L. n. 398 del 1987), debbono essere compilati sia il punto 77 sia la Sezione 2 "RETRIBUZIONI PARTICOLARI", ciascuno per il periodo di competenza. Per le codifiche da indicare per il secondo caso vedere le successive istruzioni alla Sezione 2.
Eventuali arretrati riferiti ad anni precedenti e liquidati a seguito di transazione vanno anch'essi indicati nel punto "RETRIBUZIONI PARTICOLARI" alla Sezione 2 con apposita codifica.
Tutte le retribuzioni che vengono dichiarate nelle sezioni 1 e 2 debbono essere indicate nel loro ammontare lordo effettivo, senza quindi tener conto dei massimali di cui all'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335 e di cui all'art. 7 comma 3, del D.Lgs. 24 aprile 1997 n. 181
L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non deve essere sommata alle retribuzioni del punto 77 (competenze correnti), ma anche per questa fattispecie va compilato un rigo della sezione 2 "Retribuzioni particolari"
I punti 79, 80, 83, 84, 85, 89, 91, 92 e 93 non vanno compilati.
I **punti 81** "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO " TUTTI" e **82** "TUTTI CON ESCLUSIONE DI" vanno compilati con i seguenti criteri.
La casella **T** (Tutti) al punto 81 deve essere barrata quando l'importo delle retribuzioni denunciate al punto 77 (RETRIBUZIONI CORRENTI) si riferisce a lavoro prestato per tutto l'anno solare. La mensilità per cui è dovuto anche un solo giorno di retribuzione si intende – a questo fine – coperta.
Al **punto 82** "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO TUTTI CON ESCLUSIONE DI" devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti, nemmeno parzialmente, dalla retribuzione dichiarata al punto 77 (retribuzioni correnti).
Al **punto 86** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro pari all'ultimo giorno lavorato, senza tenere conto dell'eventuale successivo periodo di preavviso coperto da indennità sostitutiva.
Il **punto 87** "TIPO RAPPORTO" deve essere compilato quando al rapporto di lavoro è applicabile una delle agevolazioni contributive di cui alla seguente tabella, indicando il relativo codice.

CODICE	DESCRIZIONE
92	Dirigente di azienda industriale assunto ai sensi dell' art. 20 della Legge 7 agosto 1997 n. 266 per il quale compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro.
98	Dirigente di azienda industriale per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui all'art. 1 della legge 19.7.1997, n. 236, come modificato dall'art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341- (bonus triennale mediante conguaglio alla fine di ciascuna annualità).

Nel caso in cui il beneficio non compete per tutto l'anno, ovvero nel caso in cui competono fattispecie diverse nel corso del medesimo anno solare, si compilano per l'interessato distinti quadri riferiti ai rispettivi periodi.

Nel **punto 88** "TRASFORMAZIONE RAPPORTO" deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro si sia trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa.
In questa ipotesi per l'interessato debbono essere compilati distinti quadri riferiti a ciascuna tipologia.

Nel **punto 90** "ACCANTONAMENTO TFR SPETTANTE" deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione, ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.
In caso di compilazione per un determinato anno solare di più quadri relativi ai dati previdenziali e assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato, per il suo ammontare totale esclusivamente nel punto 90 dell'ultimo quadro.
Lo stesso dicasi nel caso di compilazione di più quadri SA riferiti a più forme assicurative obbligatorie laddove il TFR non sia stato liquidato all'atto del passaggio dall'una all'altra fattispecie.
Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Sezione II - Retribuzioni particolari
Negli appositi punti della Sezione II "RETRIBUZIONI PARTICOLARI" devono essere indicati i dati relativi a particolari tipi di retribuzione.
Le tipologie per le quali è richiesta la compilazione di questo quadro, in luogo del punto 77 sono indicate nella seguente tabella.

Tabella Codici Retribuzioni Particolari

CODICE	DESCRIZIONE
P	Indennità sostitutiva del preavviso
EN	Retribuzioni convenzionali dirigenti operanti in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi reciproci di sicurezza sociale (L. n. 398 del 1987)
RG	Regolarizzazioni retrodatate a seguito di vertenza giudiziale, stragiudiziale o verbale ispettivo
RI	Regolarizzazioni retrodatate a seguito di errato inquadramento dell'azienda

È prevista l'indicazione di quattro tipologie, una per ciascuna delle righe predisposte. Nel caso in cui queste ultime non fossero sufficienti, per il percipiente dovrà essere compilato un ulteriore quadro SA ripetendo i soli dati identificativi (punti da 1 a 17), il codice Ente (punto 69) e la matricola azienda (punto 70).

Al **punto 94** "TIPO" (103, 112, 121 per successive indicazioni) deve essere indicato il Tipo retribuzione particolare utilizzando il corrispondente codice.

Ai **punti 95** "DATA INIZIO" (104, 113, 122 per le successive indicazioni) e **96** "DATA FINE" (105,114,123 per le successive indicazioni) debbono essere indicate la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata, rigorosamente suddivisa per anno o frazione di anno solare (un rigo per ciascun anno o frazione).

Al **punto 97** (106, 115, 124 per le successive indicazioni) deve essere trascritto l'importo della retribuzione particolare.

Nel caso debbano essere indicate retribuzioni riferite a più anni solari, o a frazioni di anno solare, deve essere compilata una riga per ciascun anno solare, o frazione di anno solare, e ciascuna retribuzione deve essere contraddistinta dal proprio codice identificativo.

Nessun altro dato presente nel quadro, oltre a quelli indicati, deve essere compilato per i dirigenti iscritti all'INPDAI.

Sezione III

La Sezione III non contiene dati di competenza dell'INPDAI e non va compilata per i dirigenti iscritti all'istituto stesso.

9.5 Dati previdenziali e assistenziali INPDAP

Criteri generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con l'iscrizione alla relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la precipua posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Le amministrazioni iscritte sono, quindi, tenute, in via generale, alla compilazione di distinte sottosezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio (nei soli casi previsti nella **tabella SM** *TIPO SERVIZIO* - contrassegnati con la lettera "S"), nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni di compensi arretrati afferenti a diverse annualità come di seguito illustrato.

Relativamente agli iscritti alla Cassa per le pensioni al personale dipendente dalle Amministrazioni statali, ad ogni variazione dell'amministrazione presso cui il dipendente effettua la prestazione lavorativa che dà luogo al trattamento fondamentale della retribuzione, deve essere compilata una nuova sottosezione, con l'indicazione del codice fiscale dell'amministrazione stessa (**punto 142**) e del codice identificativo attribuito dall'INPDAP (ex ENPAS) (punto 143).

Imponibile previdenziale

Ai fini previdenziali rientrano nella dichiarazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 314 del 1997: circolare n. 29 del 27 maggio 1998) relativi all'anno di riferimento della dichiarazione.

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sottosezione, con l'indicazione del solo importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo nel relativo campo identificativo, ai fini della prestazione previdenziale (**punto 160** se computabile della parte A di pensione; **punto 161** se valutabile in quota B - cfr. circolare INPDAP n. 2 del 15 gennaio 1998).

Nel **punto 158** va specificata l'aliquota contributiva applicata, secondo le istruzioni (cassa o competenza – cfr. circolare INPDAP n. 64032 del 3 giugno 1996 e n. 29 del 27 maggio 1998).

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla presentazione del Mod. 770/2000 per il tramite dell'amministratore liquidatore. In tal caso nel campo "codice carica" posto nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" della seconda facciata del modello base, deve essere indicato il codice "12"

Successione tra Amministrazioni

Nei casi in cui ricorrono le ipotesi previste nel paragrafo SS le "*Operazioni societarie straordinarie e successioni*" il dichiarante deve compilare distinti quadri SA per esporre separatamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ed a ciascuno dei soggetti estinti.

Indennità sostitutiva del preavviso

La disciplina dell'indennità sostitutiva del preavviso ha trovato compiuta definizione nella circolare INPDAP n. 63486 del 17 febbraio 1997 Si forniscono le indicazioni da seguire per la compilazione del quadro in commento:

- indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio:
  l'amministrazione tenuta alla compilazione deve compilare un'apposita sezione indicante nei **punti 146-147** l'inizio e la fine del periodo (ultimo mese di attività lavorativa) a cui si riferisce l'indennità erogata, che va evidenziata nel **punto 161**;
- *indennità sostitutiva del preavviso con carattere retributivo:*
  ove l'indennità rivesta carattere retributivo l'emolumento entrerà a far parte della retribuzione fondamentale di cui al punto 160; il punto 147 dovrà riportare la data di cessazione dal servizio coincidente con la data di scadenza del periodo di preavviso.

Contribuzioni figurative
Per i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa (D.Lgs. 564 del 1996 cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997) deve essere compilata un'apposita sottosezione nei casi contrassegnati con la lettera "S" nella **tabella SM** *TIPO SERVIZIO* posta in Appendice, per le frazioni di servizio coperte figurativamente relative all'anno di riferimento. Nel **punto 157** deve, ovviamente, essere indicato il codice di "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

Cariche sindacali
Tenuta alla compilazione del presente quadro è l'Amministrazione presso cui pende il rapporto di lavoro dell'iscritto. *In caso di aspettativa per motivi sindacali (D.Lgs n. 564 del 1996,* art. 3, commi 5 e 6, e successive modifiche) nel campo "codice carica" posto nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" della seconda facciata del modello base deve essere indicato il codice "12" sulla base delle retribuzioni erogate dagli Organismi sindacali (*contribuzione aggiuntiva*). In tal caso ai **punti 142** e **143** devono essere indicati rispettivamente il codice fiscale del Sindacato e il codice identificativo attribuito dall'INPDAP.

Cariche elettive comunali e provinciali (L. n. 265 del 1999)
Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali (L. n. 816 del 1985) e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, ciascuna amministrazione procederà alla compilazione del Mod. 770/2000 per la parte di propria competenza in esecuzione del disposto dell'art. 26 della L. 3 agosto 1999, n. 265, pubblicata nella G.U. n. 149 del 6 agosto 1999.

Dati identificativi
Si precisa che per gli iscritti all'INPDAP non devono essere compilati i punti da 9 a 13.

Dati previdenziali e assistenziali
Nel **punto 142** deve essere indicato il codice fiscale dell'amministrazione. Questo punto deve essere utilizzato per gli iscritti alla Cassa pensioni statali e deve essere indicato il codice fiscale dell'amministrazione presso cui viene effettuata la prestazione lavorativa che dà luogo al trattamento fondamentale di retribuzione.
Nel **punto 143** deve essere indicato il numero di codice ente attribuito dall'INPDAP per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e ex INADEL. Per gli iscritti alla Cassa pensioni statali va indicato il numero di matricola attribuito dall'ex ENPAS. Per gli iscritti alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari il punto non va compilato.
Nel **punto 144** deve essere indicata la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 1999 (giorno e mese).
Nel **punto 145** va indicata la sigla della provincia di lavoro dell'iscritto.
Nei **punti 146** e **147** va specificato il periodo di servizio, espresso in giorno, mese e anno e quindi la data di inizio e la data di fine del periodo di lavoro dell'anno di riferimento.
I **punti** da **148** a **151** devono essere compilati solo per gli iscritti alla Cassa pensioni statali, per i quali vanno indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici:

1 – navigazione e servizio su costa;
2 – servizio in volo;
3 – servizio di confine;
4 – servizio in stabilimenti di pena militari;
5 – servizio all'estero in sedi disagiate;
6 – servizio scolastici all'estero;
7 – lavori insalubri e polverifici
8 – servizio in colonia e in territorio somalo;
9 – servizio in zona di armistizio;

10 – servizio in presenza di amianto;
11 – lavoro usurante;
12 – esodo portuale;
13 – servizio all'estero.

Nei **punti** da **152** a **155** devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza, operando la scelta tra quelle di seguito elencate:

1 – Cassa Pensioni Statali;
2 – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
3 – Cassa Pensioni Insegnanti;
4 – Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
5 – Cassa Pensioni Sanitari;
6 – I.N.A.D.E.L.,
7 – E.N.P.A.S.,
8 – E.N.P.D.E.D.P. (Assicurazione Sociale Vita);
9 – Cassa Unica del Credito.

Nel **punto 156** va indicato il tipo impiego di cui al seguente elenco, utilizzando i relativi i codici:

1 – ordinario (contratto indeterminato/determinato);
2 – giornaliero;
3 – contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994 art. 16, c. 2, lett. a) ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi);
4 – contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994 art. 16, c. 2, lett. a) ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi);
5 – contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994 art. 16, c. 2, lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - CENTRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% dopo trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi);
6 – contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994 art. 16, c. 2, lett. b) ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi);
7 – contratto formazione e lavoro – L. 196 del 1997 art. 15 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA – Trasformazione di C.F.L. art. 16, c. 2, lett. a), L. 451 del 1994 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12 mesi;
8 – part-time;
9 – orario ridotto.

Nel **punto 157** va indicato il tipo di servizio utilizzando i codici riportati nella **tabella SM** - *TIPO SERVIZIO* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.
Nel **punto 158** indicare il codice **1** per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza o il codice **2** per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.
Nel **punto 159** devono essere indicate le giornate lavorative utili ai fini del diritto alla prestazione.
Nel **punto 160** va indicato il totale delle retribuzioni corrisposte che concorrono a formare la parte A della pensione (emolumenti fissi e continuativi cfr. circolare n. 2 del 15 gennaio 1998 e circolare Ministero del Tesoro n. 79 del 6 dicembre 1996).
Nel **punto 161** deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo) che concorrono a formare la parte B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato di cui al punto 165. Per gli iscritti alla Cassa pensioni statali deve essere indicato l'ammontare degli accessori limitatamente alla parte eccedente l'incremento figurativo previsto dall'art. 15 della L. 724 del 1994.

Il **punto 162** deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa Stato indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della indennità integrativa speciale ai fini della determinazione della maggiorazione del 18% assoggettabile a contributo.
Nel **punto 163** devono essere indicate le retribuzioni imponibili ai fini dell'indennità premio di servizio ex INADEL, in conformità dell'art. 11 della L. 152 del 1968 ovvero le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita ex ENPAS, di cui all'art. 2 della L. n. 75 del 1980.
Nel **punto 164** indicare le retribuzioni assoggettabili a contribuzione stabilite dall'art. 4 dell'accordo quadro nazionale in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici redatto dall'ARAN il 29 luglio 1999 e pubblicato nella G.U. n. 201 del 27 agosto 1999 per i dipendenti che saranno assunti successivamente all'emanazione del D.P.C.M. previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della L. 335 del 1995.
Nel **punto 165** deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione, erogato nell'anno, ma relativo all'anno precedente, da assoggettare a contribuzione all'aliquota vigente al momento dell'erogazione (aliquota di cassa).
Il **punto 166** deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa pensioni statali riguardati dall'art. 4 del D.Lgs. 30. aprile 1997, n. 165.

9.8 Dati assicurativi Inail

Nei **punti 217** e **218** devono essere indicati, rispettivamente, il numero della posizione assicurativa e il relativo controcodice, nel quale è stato compreso il lavoratore oggetto della dichiarazione. Le aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative devono effettuare la denuncia indicando i numeri delle singole "sottoposizioni" accentrate.
I **punti 223** e **224** devono essere compilati nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative riferite alla stessa azienda. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.
Nel caso sia necessario indicare più di due posizioni assicurative devono essere utilizzati ulteriori quadri.
I **punti 219** e **220** (ed, eventualmente, **225** e **226**) devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.
Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:
- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11) o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato) sarà necessario utilizzare più quadri riportando su ognuno di essi, mediante la compilazione dei **punti 219** e **220** (ed eventualmente **225** e **226**), le informazioni relative al periodo assicurato.
Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel punto 219 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 220, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.
Nel **punto 221** (ed eventualmente **227**), dovrà essere indicato il codice di avviamento postale della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice di avviamento postale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata.
Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante" in luogo del **punto 221** (ed, eventualmente, **227**), deve essere compilato il **punto 222** (ed, eventualmente, **228**), barrando l'apposita casella.

§10. QUADRO SB - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Il **quadro** SB deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. *a)*, del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.

Tra le altre indennità indicate in questo quadro devono essere comprese le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Questo quadro deve essere utilizzato anche dalle forme pensionistiche complementari per indicare:

- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 1999 agli iscritti alle predette forme anteriormente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 17 comma 2, del Tuir;
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 1999 in dipendenza di contratti assicurativi agli iscritti alle predette forme pensionistiche anteriormente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro; in tal caso i fondi pensione devono indicare l'importo della prestazione in forma di capitale corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, assoggettata alla medesima aliquota del TFR; la parte relativa al rendimento, assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, deve essere indicata dalle imprese di assicurazione nel quadro SG "Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta";
- le prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, corrisposte nel 1999 agli iscritti alle predette forme pensionistiche successivamente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo pensione.

Per indicare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti dovrà essere utilizzato il **quadro SN** del Mod. 770/98, approvato con D.M. 7 aprile 1998, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 67 alla G.U. n. 84 del 10 aprile 1998, avendo cura di indicare nell'apposito spazio l'anno di corresponsione.

Vanno compilati due distinti numeri d'ordine qualora debbano essere esposte più erogazioni, per le quali sono previste modalità diverse di determinazione dell'aliquota o differenti esposizioni di dati rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile, ad esempio, in caso di corresponsione sia di indennità di fine rapporto che di trattamento in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993, ovvero siano state corrisposte somme per incentivare l'esodo dei dipendenti nel medesimo periodo d'imposta in cui sono state, altresì, corrisposte indennità in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Se, invece, nello stesso anno per la medesima indennità o TFR è stato erogato un acconto e un saldo, va compilato un unico numero d'ordine comprensivo dei dati relativi ad entrambe le erogazioni, indicando, per quanto riguarda il titolo, il codice previsto per il saldo.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai **punti 19** e **23**, indicare:

A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
D – se si tratta di acconto di somme per incentivare l'esodo dei dipendenti;
E – se si tratta di saldo di somme per incentivare l'esodo dei dipendenti;
F – se si tratta di anticipazioni di prestazione in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993;
G – se si tratta di acconti di prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993;
H – se si tratta di saldo di prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Nel **punto 20** va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Tuir.
Nel **punto 24** va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tuir, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito).

Nel **punto 25** va indicato l'ammontare dell'indennità al netto dell'importo riportato nel **punto 24** (abbattimento) e al lordo dei contributi obbligatori di cui al **punto 26**.
Nel **punto 32** va indicata l'aliquota determinata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Tuir, applicata ai trattamenti di fine rapporto e alle indennità equipollenti.
Il **punto 37** va compilato solo se nel periodo 1988-1998 sono stati corrisposti un acconto o una anticipazione.
Nel **punto 43** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 42.

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:
- i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei **punti** da **42** a **47**, del lavoratore dipendente deceduto;
- per ciascun avente diritto o erede, i dati anagrafici, i dati contabili di cui ai **punti 42, 43, 45** e **46** ed il codice fiscale del dipendente deceduto nel punto 47; nel **punto 44** va indicato il codice:
  1 – in caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti;
  2 – in caso di eredità.

Se nel corso dell'anno sono state corrisposte somme sia al deceduto che all'erede deve essere compilato un ulteriore rigo per indicare le somme corrisposte al deceduto.

S11. QUADRO SC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E TALUNI REDDITI DIVERSI

Il **quadro SC** va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1999 redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del Tuir o redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d), c), e)* e *f)*, dell'art. 16, comma 1, del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. *a)*, dell'art. 49 del Tuir, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.
Relativamente ai compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m)*, del Tuir (indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80) va precisato, invece, che detti compensi vanno indicati soltanto se le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio o delle indennità chilometriche, superano i limiti previsti dall'art. 48, comma 5, del Tuir.

ATTENZIONE Si precisa che non sussiste più l'obbligo di inviare all'INPS copia del quadro del Mod. 770 relativo ai redditi inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione alla gestione separata dell'INPS.

La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente.
In tal caso, indicare:
- nei **punti 8** e **10**, rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;

- nel **punto 12** lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13** il codice corrispondente rilevato dalla **tabella SG** *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 14** il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A – per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
B – per prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;
C – per prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d'autore);
D – per prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;
E – per prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;
F – per indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;
G – per l'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
H – a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
I – a titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
K – per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
L – per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
M – a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
N – a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
P – a titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
Q – per l'utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
R – per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
S – a titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. n. 80 del 1986;
T – per altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 17
Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta (ad esempio, in caso di codice K nel punto 15, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese). In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, pari a euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre non devono essere incluse quelle eventualmente esposte nel successivo punto 18.
Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme soggette a ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, ma non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, quest'ultimo, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
Nei **punti 19** e **20** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 21** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 20.

S12. QUADRO SD - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1999

Il **quadro SD** va compilato riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 1999.
In questo quadro vanno riportati:
- nei **punti** da **9** a **36**, i dati delle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi da **luglio a dicembre 1999**, relative:
  - al saldo Irpef per il 1998;
  - all'addizionale regionale all'Irpef per il 1998 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
  - alla prima rata di acconto Irpef per il 1999;
  - all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
- nei **punti** da **37** a **41**, i dati delle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi di **novembre e dicembre 1999**, relative alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il **1999**;
- nei **punti** da **42** a **45** i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato la comunicazione mod. 730-4 o Mod. 730-4 integrativo al sostituto.

Nel presente quadro vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:
- comunicazioni rettificative e integrative Modd. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Modd. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730-4 pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Modd. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 1999.

■ Modalità di compilazione

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese in cui sono avvenute le relative operazioni. In un medesimo numero d'ordine, ricorrendone i presupposti, devono essere compilati sia i **punti** da **9** a **36** che i **punti** da **37** a **41**
Il **punto 8** deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

A – se il soggetto che si è avvalso dell'assistenza fiscale è un lavoratore dipendente o un possessore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), d), g) ed l) dell'articolo 47 del Tuir;
B – se il soggetto che si è avvalso dell'assistenza fiscale è un collaboratore coordinato e continuativo, possessore di redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir.

Nei **punti 9** e **37** deve essere indicato il mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei **punti** da **10** a **36** e da **38** a **41**.
Nei **punti 12, 15, 20, 25, 29** e **39** vanno indicati gli interessi per incapienza della retribuzione trattenuti nel mese indicato nei punti 9 e/o 37
Nei **punti 13, 16, 21, 26** e **30** vanno indicati gli interessi per rateizzazione trattenuti nel mese indicato nel punto 9.
Nei **punti 22** e **27** vanno indicati i codici delle regioni relativi rispettivamente, al coniuge e al coniuge dichiarante rilevabili dai Modd. 730 o 730-4.
I **punti 32** e **41** devono essere compilati indicando il motivo per il quale il conguaglio non viene effettuato ovvero non viene completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

A – cessazione del rapporto di lavoro;
B – aspettativa senza retribuzione;
C – decesso;
D – retribuzione insufficiente;
E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
F – richiesta di minore secondo o unico acconto;
G – situazioni per le quali nei singoli punti dovrebbero essere compilati più codici;
H – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;
L – tutti gli importi da esporre nei punti da 10 a 31 o da 38 a 40, con riferimento ad uno stesso mese, sono inferiori a lire 1.000 (ovvero ad 1 unità di euro se si sia scelta tale divisa per la compilazione della dichiarazione);
I – altro.

Nel **punto 33** deve essere indicato il tipo di conguaglio effettuato, utilizzando uno dei seguenti codici:

A – conguaglio derivante da Mod. 730-4 integrativo;
B – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;
C – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
D – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
E – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
F – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;
G – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
H – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;
L – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
M – dati risultanti dal Mod. 730-3 o Mod. 730-4 rettificato;
N – conguaglio non effettuato o non completato;
T – altro.

Il **punto 34** deve essere compilato nei casi in cui il contribuente ha chiesto la rateizzazione degli importi da trattenere, indicando il numero totale delle rate richieste.
Nel **punto 35** riportare il numero progressivo della rata trattenuta nel mese indicato nel **punto 9**.
Nel **punto 36** va riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/99 non è risultato liquidabile, ricavandolo dalla **tabella SL** · *"Cause di non liquidabilità del Mod. 730/99"*, posta nell'Appendice alle presenti istruzioni.

■ Rettifica

Nei casi di rettifica degli importi da conguagliare, in precedenza indicati nei Modd. 730-3 e 730-4, i dati delle operazioni di conguaglio effettuate in ciascun mese devono essere esposti su specifici numeri d'ordine. In particolare si precisa che, nei casi di rettifica del solo codice regione dell'addizionale regionale, va compilato uno specifico numero d'ordine nel quale compilare i soli punti 22 e/o 27 Il sostituto deve, inoltre, compilare un numero d'ordine relativo al modello che è stato oggetto di modifica riportando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:

- i dati desunti dai Modd. 730-base e 730-3 o 730-4, nel seguente ordine:
  - importo da rimborsare per saldo Irpef 1998 (punto 10);
  - importo da trattenere per saldo Irpef 1998 (punto 11);
  - prima rata di acconto per Irpef 1999 (punto 14);
  - importo da rimborsare per addizionale regionale all'Irpef 1998 relativo al dichiarante (punto 18);
  - importo da trattenere per addizionale regionale all'Irpef 1998 relativo al dichiarante (punto 19);
  - codice regione del dichiarante (punto 22);
  - importo da rimborsare per addizionale regionale all'Irpef 1998 relativo al coniuge dichiarante (punto 23);
  - importo da trattenere per addizionale regionale all'Irpef 1998 relativo al coniuge dichiarante (punto 24);
  - codice regione del coniuge dichiarante (punto 27);
  - importo da trattenere per acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (punto 28);
  - seconda o unica rata di acconto per Irpef 1999 (punto 38);
- nel punto 33 dello stesso numero d'ordine va indicato il codice M.

Nel caso di conguagli effettuati a seguito di rettifica da parte dei Caf-dipendenti degli importi del Mod. 730-4 che non hanno formato oggetto di conguaglio nei mesi precedenti – perché il modello è stato consegnato in ritardo da parte del Caf o per causa dipendente dal sostituto – devono essere utilizzati:

- uno o più numeri d'ordine per l'indicazione dei dati relativi al conguaglio; in tal caso nel punto 33 del primo numero d'ordine dovrà essere riportato il codice H o L;
- un ulteriore numero d'ordine per indicare i dati del modello che è stato oggetto di rettifica seguendo le istruzioni sopra riportate.

Se a seguito di rettifica il sostituto ha effettuato rimborsi a titolo di prima rata di acconto Irpef e/o di acconto su redditi soggetti a tassazione separata e/o di seconda o unica rata di acconto deve compilare rispettivamente i punti 17 31 e 40.

■ **Conguaglio non effettuato o non completato**

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare ovvero non sia riuscito a completare le operazioni di conguaglio (ad esempio a causa della cessazione del rapporto di lavoro o dell'insufficenza delle ritenute o delle retribuzioni) il sostituto deve compilare un apposito numero d'ordine nel quale esporre nei punti 10, 18 e 23 gli importi non rimborsati e nei punti 11, 14, 19, 24, 28 e 38 gli importi non trattenuti. In tale numero d'ordine deve essere compilato il **punto 33** con il **codice N**, mentre non devono essere compilati i **punti 9** e **37.**

S13. QUADRO SE - PROVVIGIONI

Il **quadro SE** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti che hanno percepito provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 1999, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **punto 11** va indicato, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:

A – agente o rappresentante di commercio monomandatario;
B – agente o rappresentante plurimandatario;
C – commissionario;
D – mediatore;
E – procacciatore di affari;
F – incaricato per le vendite a domicilio;
G – incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987 n. 67);
T – altro soggetto diverso dai precedenti.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta.
Nei **punti 13** e **14** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In particolare, nel **punto 13** va riportato l'importo delle somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Nel **punto 14** va indicata la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).
Nei **punti 15** e **16** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 17** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente **punto 16**.
Si precisa che non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-*bis* del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

S14. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel **quadro SF,** con riferimento a quanto corrisposto nel 1999, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nochè compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati, compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare ai sensi del comma 2 della medesima disposizione relativamente ai redditi di capitale

non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti. In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai redditi di capitale corrisposti nel 1999 a soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996, del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999, agli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 1999, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 20 comma 1, lett. b), del Tuir), agli interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998 e ai redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.
Il presente quadro deve essere, inoltre, utilizzato ai fini della comunicazione che gli intermediari di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 devono effettuare ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, relativamente ai redditi di capitale divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, nei casi in cui non abbiano ricevuto l'opzione ivi prevista da parte del contribuente per la liquidazione delle imposte dovute sulla base delle modifiche apportate dal medesimo decreto n. 259 del 1999.
Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito dividendi di cui all'art. 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.

Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente, barrando la casella del **punto 11** se il percipiente è un non residente e avendo cura, in questo caso, di inserire:
- nei **punti 8, 9 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 12**, lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13**, il codice corrispondente rilevato dalla **tabella SG** *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'*Appendice* delle presenti istruzioni;
- nel **punto 14**, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza. Tale indicazione non è richiesta con riferimento ai redditi di capitale non imponibili ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **punto 15** indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

B – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973);

C – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

D – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

E – proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettere *g-bis)* e *g-ter)*, del Tuir, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973 (ad es. operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto partecipazioni qualificate se nel periodo di durata del contratto viene messo in pagamento il dividendo);

F – proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. g-bis, del Tuir, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, per i quali non è stata resa l'opzione di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 259 del 1999.

Nello stesso **punto 15**, in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 indicare uno dei seguenti codici:

G – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;

H – interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

I – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;

L – prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia;
M – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
N – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
P – *certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;*
Q – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997 n. 494);
R – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da G a Q, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996);
S – somme corrisposte a soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996, del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 4, *del D.Lgs. n. 461 del 1997*·
T – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS.

Nel **punto 16** indicare l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 1999.
Se nel **punto 15** è stato indicato il **codice S**, nel **punto 16** deve essere riportato l'ammontare lordo dei proventi e delle somme erogate a fronte dei riscatti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero l'ammontare netto dei proventi e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997
Nel **punto 19** *indicare l'ammontare delle ritenute operate e*, per il **codice S**, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997

Si precisa che la disposizione di cui all'art. 26-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel D.M. 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato. Si tratta dei redditi percepiti dalle seguenti categorie di soggetti:

- per *le Filippine, le società finanziarie multinazionali, con riferimento alle attività direzionali;*
- per Malta, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al "Malta International Business Activity Act" del 30.6.1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per Singapore, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere;
- per gli Emirati Arabi Uniti, tutti i soggetti ad esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.

Con riferimento ai redditi percepiti da tali soggetti l'obbligo di segnalazione non sussiste trattandosi di redditi soggetti ad imposizione.

Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel Prospetto E del quadro SH.

Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.

ATTENZIONE Per i redditi di capitale corrisposti nel 1999 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, dovrà essere compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, Prospetto D, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

S15. QUADRO SG - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE

Nel **quadro SG**, con riferimento a quanto corrisposto nel 1999, devono essere riportate sia le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto sia quelle assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.
In particolare, nell'**"Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto"** indicare nel **punto 11** "Causale" il corrispondente codice:

A – somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;
B – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e contratti di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel successivo **"Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta"** indicare nella **colonna 1** "Causale" il corrispondente codice:

C – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ivi compresi i capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e dell'art. 1, comma 5, della L. 28 febbraio 1997, n. 30;
D – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
E – rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

L'importo da indicare nella **colonna 2** "Ammontare complessivo" è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, nonché di contratti di capitalizzazione, per i quali la ritenuta del 12,50 per cento prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'imposta. Per le somme di cui al codice E, indicare l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte.
Nella **colonna 3** indicare l'ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate; con riferimento ai codici C e D, va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. L'importo deve essere indicato al netto della deduzione del 2 per cento prevista per ogni anno successivo al decimo.

S16. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali.

■ Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1999 e assoggettati alla ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

■ Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

■ Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1999, delle cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

In particolare, indicare:

- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759.

■ Prospetto D - Redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale, corrisposti nel 1999, a soggetti non residenti. In particolare, indicare:

- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate, deve essere compilato il **Quadro SF** ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997

■ Prospetto E - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1999, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno altresì riportati i dati relativi alle ritenute effettuate nel mese di dicembre 1999 dagli intermediari di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 259 del 1999. In tal caso nella **colonna 1** "Causale" indicare «ritenute ex art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 259/99».

■ Prospetto F - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel 1999, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territo-

riali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L 23 dicembre 1994, n. 724.

■ **Prospetto G - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 1999, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

S17. QUADRO SI - UTILI PAGATI NELL'ANNO 1999

Il **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nel 1999, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. In particolare, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare 1999 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono compilare il prospetto degli **Utili pagati nell'anno 1999 in qualità di emittente**.
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, devono, invece, compilare il prospetto degli **Utili esteri pagati nell'anno 1999**.
In entrambi i prospetti devono essere distintamente indicati gli utili pagati nel 1999, compresi quelli in natura, deliberati fino al 30 giugno 1998 e quelli deliberati dal 1° luglio 1998.
Con riferimento agli utili la cui distribuzione è stata deliberata da soggetti non residenti, in luogo della data della delibera, qualora non sia nota, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.

Nel prospetto degli **Utili deliberati fino al 30 giugno 1998** devono essere indicati gli utili corrisposti nel 1999 da società ed enti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997 In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili pagati nel 1999, compresi quelli di fonte estera;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata (ad esempio: 12,50; 32,40; 15,00; ecc.);
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate, comprensivo della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10 per cento operata al momento della delibera degli utili.

Nel **rigo SI10** indicare l'ammontare degli utili non assoggettati a ritenuta.
Nel **rigo SI11** indicare, nella **colonna 1**, le maggiori ritenute d'imposta versate sugli utili in denaro corrisposti nel 1999 e nella **colonna 2**, l'importo delle ritenute di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio.
Si ricorda che il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 88 del Tuir ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 10-*bis*, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:
- l'ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R n. 602 del 1973, alla data del 16 settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 16 marzo dell'anno successivo;

– l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.
Nel **rigo SI12** indicare l'ammontare degli utili che le società e gli enti di cui all'art. 87 comma 1, lettere a) e b), del Tuir, devono ancora corrispondere al 31 dicembre 1999.

Nel prospetto degli **Utili deliberati dal 1° luglio 1998**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997

S18. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI

Nel **quadro SK** devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 1999, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-*bis*, 14 e 94, comma 1-*bis*, del Tuir. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). La comunicazione di cui al presente quadro è resa in luogo di quella dovuta allo schedario generale dei titoli azionari, nonché di quella relativa agli utili corrisposti ai possessori di quote di società a responsabilità limitata.
Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 88 del Tuir.
I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:

- società ed enti indicati nell'art. 87 comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Tuir, che hanno emesso azioni o quote;
- casse incaricate del pagamento degli utili;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari;
- gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli azionari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli S.p.A. e quelli che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli S.p.A. Tali soggetti effettuano la comunicazione tramite una banca o una S.I.M. residente nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, che svolge i compiti di rappresentante fiscale in Italia del soggetto non residente.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche con riferimento agli estremi identificativi dei soci che hanno depositato le azioni al fine di partecipare all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie. Tuttavia, nel caso in cui nel corso di uno stesso anno la società emittente abbia tenuto un'assemblea ordinaria di bilancio ed effettuato un pagamento di utili, la comunicazione deve essere effettuata con riferimento al solo pagamento di utili.
Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.
In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:

A – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente in qualità di emittente per gli utili corrisposti relativamente ai titoli dalla stessa emessi;

B – se la comunicazione è effettuata in qualità di cassa incaricata; in questo caso devono essere riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente, sempreché residente nel territorio dello Stato;

C – se la comunicazione è effettuata in qualità di soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera; in questo caso non devono essere indicati i dati relativi all'emittente;

D – se la comunicazione è effettuata in qualità di rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte titoli S.p.A. o aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli; in questo caso devono essere riportati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente e all'emittente;

E – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria; in questo caso devono essere riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;

F – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

Nel **rigo SK4** devono essere indicati i dati relativi agli intermediari che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, lo Stato estero, il Comune, la via e il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.

Nel riquadro relativo all'elenco dei percipienti, barrare il **punto 11** se la comunicazione si riferisce ad un soggetto non residente, indicando nei successivi **punti 12, 13** e **14** i dati ivi richiesti.
Indicare, inoltre:

- nel **punto 15**, l'oggetto della comunicazione, utilizzando il codice **1** se si tratta di pagamento di dividendi e il codice **2** se si tratta di deposito di azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie;
- nel **punto 16**, il tipo di partecipazione, utilizzando il codice **1** se si tratta di azioni ordinarie, il codice **2** se si tratta di azioni privilegiate, il codice **3** se si tratta di azioni di risparmio e il codice **4** per le quote di società non azionarie;
- barrare il **punto 17** se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.,
- nel **punto 18**, il numero delle azioni o quote; in caso di contitolarità indicare il numero complessivo delle opzioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale; tale casella va compilata anche dai soggetti che comunicano l'avvenuto deposito delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea;
- nel **punto 19**, la percentuale di possesso qualora le azioni siano intestate a più soggetti;
- nel **punto 20**, l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Se la dichiarazione è compilata in Euro, tale importo deve essere approssimato al secondo decimale; tale punto non va compilato per i tololi esteri;
- nel **punto 21**, l'ammontare del dividendo complessivo imponibile a ciascun percipiente; relativamente ai titoli esteri indicare il controvalore in lire (o in Euro se la dichiarazione è compilata in Euro);
- nel **punto 22**, la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata;
- nei **punti 23** e **24**, rispettivamente, l'importo della ritenuta e dell'imposta sostitutiva applicate al percipiente;
- nei **punti** da **25** a **29**, l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi, distinguendo quelli per i quali il credito d'imposta spetta nella misura piena o limitata del 58,73 per cento ai sensi dell'art. 14 del Tuir o degli artt. 11, comma 3-*bis*, e 94, comma 1-*bis*, del Tuir, deliberati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, dagli utili per i quali il credito d'imposta si applica nella misura di 9/16 o del 25 per cento, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ovvero dagli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

S19. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE DA CHIUNQUE PERCEPITI

Nel **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 1999 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, da società ed enti di cui alle lett. *a)* e *b)*, comma 1 dell'art. 87 del Tuir, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. *d)*, comma 1, dell'art. 87 del Tuir, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77
Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 1999 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, sesto comma, della citata L. n. 77 del 1983.

S20. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO REALIZZATI DA PERSONE FISICHE E SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR, NON ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, NONCHÉ DA ENTI NON COMMERCIALI E DA SOGGETTI ESENTI O ESCLUSI DALL'IRPEG

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 1999 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e altri soggetti, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77

S21. QUADRO SO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nel 1999, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da *c)* a *c-quinquies)*, del Tuir.
Il presente quadro deve essere, inoltre, utilizzato ai fini della comunicazione che gli intermediari di cui gli articoli 6 e 7del D.Lgs. n. 461 del 1997 devono effettuare ai sensi dell'art. 2,

comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, relativamente ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, nei casi in cui non abbiano ricevuto l'opzione ivi prevista da parte del contribuente par la liquidazione delle imposte dovute sulla base delle modifiche apportate al medesimo decreto n. 259 del 1999.
In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nel codice **J**, **K** e **L**) i seguenti intermediari:
1 le banche;
2 le SIM;
3 la Poste Italiane S.p.A.,
4 le società fiduciarie;
5 gli agenti di cambio;
6 le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
7 i notai;
8 gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
9 le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 gli intermediari non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi – che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferimento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell'apposito riquadro il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, lo Stato estero, il Comune, la via e il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.
Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.
Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi, avendo cura di inserire:

- nel **punto 15**, il codice corrispondente a ciascuna operazione di seguito indicata:
  - **A** – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. *c)* del comma 3 dell'art. 5 del Tuir – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
  - **B** – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
  - **C** – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo – diversi da quelli di tipo aperto soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione – e altri strumenti finanziari di cui alle lettere *c-ter)* e *c-quinquies)* dell'art. 81, comma 1, del Tuir;
  - **D** – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. *c-quater)* dell'art. 81, comma 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. *c-quinquies)*;
  - **E** – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. *c-quater)* dell'art. 81, comma 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. *c-quinquies)*;
  - **F** – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
  - **G** – prelievi o cessioni di valute rivenienti dai depositi e conti correnti la cui giacenza abbia superato complessivamente 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;
  - **H** – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;

I – trasferimenti verso rapporti per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* dell'art. 81, comma 1, del Tuir;

J – prelievi da rapporti, per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* dell'art. 81, comma 1, del Tuir;

K – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69;

L – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il **codice I**.

Si ricorda che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:

a) operazioni elencate con i **codici** da **A** ad **I**, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. *c)*, del Tuir, poste in essere da soggetti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997;

b) operazioni elencate con i **codici** da **A** ad **I** poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;

c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. *c-bis)*, del Tuir, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, negoziati in mercati regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del Tuir, conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti *a)* e *b)*;

d) operazioni elencate con i **codici** da **A** ad **I** poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;

- nel **punto 16**, il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:
  - **1** – azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
  - **2** – diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
  - **3** – titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
  - **4** – contratti di cui all'art. 81, comma 1, lett. *c-quater)*, del Tuir;
  - **5** – rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 81, comma 1, lett. *c-quinquies)*, del Tuir;
  - **6** – metalli preziosi;
  - **7** – valute estere;
- nel **punto 17**, la data in cui l'operazione è stata effettuata; se nel **punto 15** è stato indicato il **codice L** indicare la data del 1° gennaio 1999;
- nel **punto 18**, l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in lire (o in euro se la dichiarazione è compilata in euro) alla data indicata nel punto 17 ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nozionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento;
- nel **punto 19**, la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es. numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, in-

dicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel **punto 15** è stato indicato il **codice L**;
- nel **punto 20**, il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, nel **punto 21**, la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario;
- nel **punto 22**, il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.

Se nel **punto 15** è stato indicato il **codice L** vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui.
In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 22, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo dei 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69.

S22. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI

Sono obbligati a compilare il **quadro SP**, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e alle anticipazioni di tali ritenute da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:
- soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro, per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonché le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:
a) scadenza dei titoli o dei certificati;
b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
c) riacquisto dei titoli o certificati;
d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera **a)** occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.
Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.
Per le operazioni di cui alla lettera **b)** la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei ti-

toli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.
Per le operazioni di cui alla lettera **c)** la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.
Per le operazioni di cui alla lettera **d)** la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.
Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1999, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1999, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1998 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1999.
Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1999, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1998, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2000.
Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2000, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.
La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1999 ed al 31 dicembre 1998. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 1998.

Prospetto A
Nel prospetto A, indicare:
- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi);
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3** e **4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

Prospetto B
Nel prospetto B, indicare:
- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte;
- nella **colonna 2**, le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni;
- nella **colonna 3**, le somme di riferimento;
- nelle **colonne 4** e **5**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo della differenza imponibile (colonna 2 meno colonna 3).

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da **a)** a **d)** i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 2 e 3, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C
Nel prospetto C, nei **righi SP13** e **SP16** devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera **d)**. Nei **righi SP12** e **SP17** devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera **c)**.

Relazione di stima
Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1998 ed al 31 dicembre 1999 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.
Nel **rigo SP25** devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

S23. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 1999 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, tenuti a versare al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico previsto dall'art. 3, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente.
Ad analogo adempimento sono tenuti i soggetti che hanno emesso i titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 qualora abbiano provveduto a corrispondere direttamente i relativi interessi, premi ed altri frutti, nonché gli intermediari tenuti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tra i titoli di cui al citato art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 rientrano anche quelli emessi dalle società di cartolarizzazione ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130.
Alla stregua di quanto precede e delle disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del citato D.Lgs. n. 239 del 1996 riguardanti il regime fiscale per i soggetti non residenti, sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione:
- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A., nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero delle finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;

- la Cassa Depositi e Prestiti per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° gennaio 1997 collocati tramite la Poste Italiane S.p.A.;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.

23.1 Dati relativi agli intermediari non residenti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27-*ter*, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, lo Stato estero, il Comune, la via ed il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

23.2 Prospetto dei versamenti

In questo prospetto vanno riepilogati, in ordine cronologico, i versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.
In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato;
- nella **colonna 3**, gli interessi versati a seguito di regolarizzazione o di ravvedimento operoso già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 4**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato in Euro; in tal caso gli importi da indicare nelle colonne 2 e 3 devono essere riportati in Euro;
- nella **colonna 5**, il codice tributo ovvero il capitolo di bilancio e nella **colonna 6** il relativo articolo, desumendoli dal D.M. 6 dicembre 1996, pubblicato nella G.U. del 16 dicembre 1996, n. 294, e dal D.M. 6 agosto 1998, pubblicato nella G.U. dell'8 agosto 1998, n. 124;
- nella **colonna 7**, la lettera **T** se il versamento è stato effettuato in tesoreria, la lettera **F** se il versamento è stato effettuato con Mod. F23 o F24;
- nella **colonna 8**, la data del versamento.

23.3 Riepilogo del conto unico

Gli intermediari, nonché le banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.
Il riquadro **"DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE TERRITORIALE"** deve essere compilato qualora il riepilogo del conto unico si riferisce all'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Tale imposta, ancorché non versata (in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 239 del 1996) va comunque indicata utilizzando tante copie del riepilogo per quanti sono gli enti che hanno emesso i titoli in questione.
Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.
In ciascun riquadro mensile i **punti** da **1** a **7** sono riservati alla determinazione del saldo della

massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I **punti 8** e **9** sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.
In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti** da **3** a **5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi (addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale "saldo negativo" del conto unico del mese precedente; addebiti derivanti dai versamenti effettuati in eccesso in mesi precedenti rispetto al saldo del conto unico; addebiti derivanti dall'operatività dell'intermediario nel mese di riferimento);
- nei **punti 6** e **7**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il **punto 6** per il saldo positivo e il **punto 7** per quello negativo.
  L'importo di cui al **punto 7** costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al **punto 3** del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al **punto 7** del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel **punto 3** del mese di gennaio dell'anno seguente;
- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese – relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e ai dividendi di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione dell'1,50 per cento per mese o frazione di mese.
Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei **punti 8** e **9**, si intendono già ricomprese, ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei **punti 1** e **2**.

Il Riepilogo del conto unico reca, nella parte finale, un rigo destinato all'indicazione del saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione – che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti – e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo.
Se il rimborso è stato chiesto in Euro deve essere barrata l'apposita casella.
Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove attivato, ovvero, in assenza, alla Direzione Regionale delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti

eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998).

S24. QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Il **quadro SR** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 1999, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

S25. QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI

Nel **quadro SS** devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate tenendo presente che, ai fini della totalizzazione del numero dei percipienti e/o assicurati, laddove richiesto, devono essere conteggiati una sola volta quelli elencati più volte.

Dati rilevati dal quadro SA

Nel **rigo SS1** indicare:

- nel **punto 1** il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e/o pensionati elencati nel quadro SA, con esclusione degli eredi e anche se non elencati ai fini fiscali;
- nel **punto 2** il numero complessivo dei soggetti che hanno percepito esclusivamente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e anche se non elencati ai fini fiscali;
- nel **punto 3** il totale degli importi indicati ai punti 22;
- nel **punto 4** il totale degli importi indicati ai punti 23;
- nel **punto 5** l'importo totale relativo ai punti 24;
- nel **punto 6** l'importo totale relativo ai punti 29;
- nel **punto 7** l'importo totale relativo ai punti 30;
- nel **punto 8** l'importo totale relativo ai punti 31,
- nei **punti 9** e **10** il totale degli importi rispettivamente indicati nei punti 32 e 33;
- nel **punto 11** l'importo totale relativo all'addizionale regionale all'Irpef che il sostituto d'imposta deve trattenere nel corso dell'anno 2000;
- nel **punto 12** l'importo totale relativo ai punti 34;
- nei **punti 13** e **14** il totale degli importi rispettivamente indicati nei punti 35 e 36;
- nel **punto 15** l'importo totale relativo all'addizionale comunale all'Irpef che il sostituto d'imposta deve trattenere nel corso dell'anno 2000;
- nei **punti 16**, **17**, **18** e **19** il totale degli importi rispettivamente indicati nei punti 37, 38, 39 e 40;
- nei **punti 20**, **21**, **22** e **23** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 48 e 56, 49 e 57, 50 e 58 e 51 e 59;
- nei **punti 24**, **25**, **26**, **27** e **28** il totale degli importi indicati, rispettivamente nei 60, 61, 62, 63 e 64;
- nel **punto 29** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPS;
- nel **punto 30** il totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPS;
- nel **punto 31** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPDAI;

- nel **punto 32** il totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali INPDAI;
- nel **punto 33** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPDAP:
- nel **punto 34** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati assicurativi.

Si precisa che negli importi da indicare ai punti da 3 a 28 del rigo SS1 non devono essere considerati i dati indicati nei numeri d'ordine nei quali è stata barrata la casella del punto 43 del quadro SA.

■ **Dati rilevati dal quadro SB**

Il **rigo SS2** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati escludendo, in ogni caso, gli eredi e gli aventi diritto.

Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** e **10** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 21, 25, 26, 27 28, 37 38, 42 e 43.

■ **Dati rilevati dal quadro SC**

Il **rigo SS3** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6** e **7** indicare, rispettivamente, i totali relativi ai punti 16, 17 18, 19, 20 e 21.

■ **Dati rilevati dal quadro SD**

Nel **rigo SS4** indicare:

- nel **punto 1** il numero dei soggetti ai quali il sostituto d'imposta ha prestato assistenza fiscale diretta nell'anno 1999 a seguito di presentazione del Mod. 730/99;
- nel **punto 2** il numero dei soggetti ai quali il sostituto d'imposta ha effettuato i conguagli a seguito di comunicazione da parte di un C.A.F.

I restanti punti devono essere compilati escludendo dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 33 con il codice M. Indicare, quindi:

- nei **punti 3, 4, 5, 6 7, 8, 9** e **10** rispettivamente il totale degli importi dei punti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17:
- nei **punti 11, 12, 13** e **14** rispettivamente il totale degli importi dei punti 18 e23, 19 e 24, 20 e 25, 21 e 26;
- nei **punti 15, 16, 17** e **18** rispettivamente il totale degli importi dei punti 28, 29, 30 e 31;
- nei **punti 19, 20** e **21** rispettivamente il totale degli importi dei punti 38, 39 e 40;
- nel **punto 22** il compenso spettante ai sostituti in relazione all'assistenza fiscale prestata nel corso del 1999;
- nel **punto 23** l'ammontare dei maggiori compensi spettanti, ai sensi del decreto dirigenziale 15 giugno 1999, per l'assistenza fiscale prestata nell'anno 1998 ed utilizzata dal sostituto effettuando una riduzione dei versamenti delle ritenute relative all'anno 1999.

■ **Dati rilevati dal quadro SE**

Il **rigo SS5** deve essere compilato indicando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nel **punto 2** indicare il totale relativo ai punti 12.

Nei **punti 3, 4, 5, 6** e **7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 15, 16 e 17

■ **Dati rilevati dal quadro SF**

Il **rigo SS6** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3** e **4** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 16, 17 e 19.

■ **Dati rilevati dal quadro SG**

Il **rigo SS7** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3, 4** e **5** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 12, 13, 15 e 16.

Nei **punti 6, 7** e **8** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2, 3 e 4 del "Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta"

Modello

■ Dati rilevati dal quadro SH

Nel **rigo SS8** indicare:

- nei **punti 1** e **2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto A"·
- nei **punti 3** e **4** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto B"·
- nei **punti 5** e **6** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto C";
- nei **punti 7** e **8** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto D";
- nei **punti 9** e **10** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto E"·
- nei **punti 11** e **12** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righi SH26 e SH27 del "Prospetto F":
- nei **punti 13** e **14** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righi SH28 e SH29 del "Prospetto G":

■ Dati rilevati dal quadro SI

Nel **rigo SS9** indicare:

- nel **punto 1** l'importo totale relativo alla colonna 1 del prospetto "Utili deliberati dal 30/6/98";
- nel **punto 2** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili deliberati fino al 30/6/98";
- nel **punto 3** l'importo totale indicato nel punto 1 del rigo SI 11.
- nel **punto 4** l'importo totale indicato nel punto 2 del rigo SI 11.
- nel **punto 5** l'importo totale relativo alla colonna 1 del prospetto "Utili deliberati dal 1° luglio 1998";
- nel **punto 6** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili deliberati dal 1° luglio 1998":

■ Dati rilevati dal quadro SK

Il **rigo SS10** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2**, **3** e **4** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 21, 23 e 24.

■ Dati rilevati dal quadro SL

Il **rigo SS11** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2** e **3** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 12 e 14.

■ Dati rilevati dal quadro SM

Nel **rigo SS12**:

- nei **punti 1** e **2** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4.

■ Dati rilevati dal quadro SO

Il **rigo SS13** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

■ Dati rilevati dal quadro SP

Nel **rigo SS14** indicare:

- nei **punti 1** e **2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto A";
- nei **punti 3**, **4** e **5** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2, 3 e 5 del "Prospetto B"

■ Dati rilevati dal quadro SR

Il **rigo SS15** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.

Nei **punti 2, 3, 4** e **5** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 11, 12, 13 e 14.

S26. QUADRO ST - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, VERSAMENTI ED ALTRI DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Nel quadro ST vanno indicati le ritenute operate, i versamenti eseguiti ed altri dati relativi al sostituto d'imposta.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

I dati da indicare nel presente quadro devono riferirsi:
- alle ritenute operate entro febbraio 2000 sulle somme e valori erogati nel 1999. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2000 se riferiti al 1999;
- alle imposte sostitutive operate sulle somme e valori erogati nel 1999;
- alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 1999.

Devono essere indicati i dati dei corrispondenti versamenti effettuati entro marzo 2000, ovvero, se tardivi, entro la presentazione della dichiarazione
Devono, altresì, essere indicati le ritenute operate e i relativi versamenti effettuati nel 1999, successivamente alla data di presentazione del Mod. 770/99, anche in forma unificata, a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 1998 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600).
Devono, infine, essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione, effettuata entro il 2 novembre 1999 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, degli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte sostitutive e delle ritenute di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, relative a proventi corrisposti nel 1999 e i cui termini di versamento sono scaduti alla data del 21 giugno 1999.
Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale effettuati in forma rateizzata nell'anno 2000 con riferimento all'anno 1999.

ATTENZIONE Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie e successioni, i righi da ST22 a ST36 devono essere compilati solo sul primo.

26.1 Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e alle addizionali all'IRPEF trattenute nonché i relativi versamenti.
Per ogni importo trattenuto il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento. Si precisa che:
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2000 e riferite all'anno 1999, deve essere indicato il mese di dicembre 1999 e nel **punto 8** "Note" il codice "B"

Si precisa, altresì, che nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, deve essere compilato un rigo per ciascun versamento effettuato riportando i dati desunti dal modello di pagamento, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce e, nel **punto 8** "Note" il codice "A"

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate. Si precisa che qualora nel corso delle operazioni di conguaglio (anche per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno) il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibile nel mese, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute, non va fornito alcun dato tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento. Tale ultima modalità va seguita anche quando la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipando ovvero attingendo dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito (tali ultime ritenute devono essere, comunque, analiticamente esposte); in tale ipotesi l'importo restituito deve essere esposto nel rigo ST23.

Qualora nel modello di pagamento siano stati erroneamente indicati il codice tributo e/o il codice regione, nel presente riquadro deve essere compilato un rigo per riportare i dati desunti dal modello di pagamento. Si precisa che in tale rigo non devono essere compilati i punti 2, 3, 4 e 5. Va, inoltre, compilato un ulteriore rigo nel quale indicare, nei punti 1, 2, 3, 10, 11 e 12, i dati relativi alla ritenuta effettivamente operata.

Nel **punto 3** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

Al riguardo, si precisa che l'eccedenza che il sostituto può utilizzare a scomputo di successivi versamenti è quella evidenziata nel rigo ST25 del presente quadro, al netto di quanto utilizzato in sede di compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo ST26 del presente quadro), nonché quella che si è generata a seguito di versamenti relativi al 1999 effettuati per errore in misura eccessiva (evidenziata nel rigo ST27 del presente quadro). Nel medesimo punto 3 va, altresì, indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzato nella presente dichiarazione ed evidenziato nel rigo ST30.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti delle ritenute indicate nel precedente punto 2, derivante da restituzioni relative al 1999 effettuate dallo stesso sostituto (evidenziato nel rigo ST28 del presente quadro):

- utilizzando le eccedenze di ritenute di fine anno 1998, compensate nel 1999, indicate nel rigo ST22 del presente quadro;
- utilizzando le somme anticipate dal sostituto e le ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati, per crediti del dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro;
- per crediti Irpef e di addizionale regionale all'Irpef del dipendente a seguito di assistenza fiscale nonché per compensi spettanti al sostituto per l'assistenza fiscale prestata;
- per crediti di addizionale all'Irpef del dipendente determinati in sede di conguaglio;
- per restituzione di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate e non dovute;
- per restituzione del sessanta per cento del contributo straordinario per l'Europa;
- per motivi diversi da quelli sopra evidenziati (nel successivo punto 8 "Note" indicare il codice "Z").

Nel **punto 5** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2, evidenziato nel rigo ST29 del presente quadro.

Nel **punto 6** va riportato l'importo versato che va desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 6 e 7 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del **punto 9**.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti a titolo di IRPEF nonché di addizionale regionale o comunale, comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, o per la regolarizzazione disposta dall'art. 3 del D. Lgs. n. 259 del 1999, nel punto 6 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo punto 7 l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, nel punto 6, l'importo della sanzione versata, e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.

Per la compilazione del **punto 8** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 445;

B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 1999 erogati entro il 12 gennaio 2000;

C – se il versamento si riferisce alla regolarizzazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259;

D – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27 comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 (codice tributo 1035), utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1037), deliberati fino al 30 giugno 1998, i cui versamenti devono essere effettuati entro il 16 settembre 1999 e il 16 marzo 2000;

E – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489;

F – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;

G – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate sui trattamenti di fine rapporto, il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituito dall'art.2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140;

H – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 22 della L. 7 agosto 1997 n. 266;

K – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30;

L – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui al D.L. 25 settembre 1997 n. 324, convertito dalla L. 25 novembre 1997 n. 403;

M – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui al D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30;

N – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui all'art. 17 comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449;

P – se il sostituto d'imposta ha utilizzato altri crediti d'imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate;

Q – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;

R – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;

S – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi nelle regioni Marche ed Umbria;

T – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato;

U – se il sostituto d'imposta ha fruito delle sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998 emanate a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998, nelle province di Cosenza e Potenza;

W – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 120 del 21 maggio 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Avellino, Caserta e Salerno;

Z – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, altre somme (vedere istruzioni per la compilazione dal precedente punto 4).

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.
Nel **punto 12**, che deve essere compilato in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rileva-

to dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SH** *Elenco Regioni e Province autonome* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.
Nel **punto 13** deve essere indicato il codice **T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il codice **F** se effettuato con Mod. F24 o F23.
Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

26.2 Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente riquadro deve essere compilato dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 81 comma 1 lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir.

Gli intermediari tenuti alla compilazione del presente prospetto sono:
- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 24 dicembre 1996, n. 58;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente riquadro deve essere altresì compilato dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e d), del Tuir (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997
In particolare, indicare:
- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all'art. 7 comma 11 del D.Lgs. n. 461 del 1997 indicare il mese di dicembre 1999 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 1999, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel 1999.

Per la compilazione dei restanti punti vedere le istruzioni fornite per la compilazione delle corrispondenti voci del paragrafo 26.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti"

26.3 Prospetto dei conguagli effettuati, prospetto delle compensazioni ed altri dati

■ Conguaglio effettuato dai datori di lavoro

Nel **rigo ST22** deve essere indicato l'importo dell'eccedenza di ritenute a credito per i dipendenti derivante dalle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1998, che ha avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1999. L'importo di tale rigo deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati del 1999 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti. L'importo del rigo in questione deve essere, altresì riportato nel rigo ST28.

Nel **rigo ST23** deve essere indicato l'importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d'imposta per crediti del dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, nonché delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati utilizzate per lo stesso fine. Si precisa che l'importo indicato nel presente rigo comprende eventuali crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio. L'importo deve essere, altresì, riportato nel rigo ST28.

■ Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dai versamenti elencati nei quadri ST e SU, uno o più crediti d'imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione del punto 8 "Note" del riquadro "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti" nei corrispondenti punti del **rigo ST24** deve essere indicato l'importo relativo.

■ Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nei **quadri ST** e **SU** della presente dichiarazione.
Nel **rigo ST25** deve essere indicato l'importo dell'eccedenza evidenziata nei righi ST22 e ST23 del Mod. 770/99, che si è chiesto di utilizzare in compensazione.

Nel **rigo ST26** deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di versamento di ritenute indicato nel precedente rigo ST25, utilizzato in compensazione, entro la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante Mod. F24.
Nel **rigo ST27** va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati, per errore del sostituto d'imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate relativamente al 1999.
Nel **rigo ST28** va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta al percipiente relativamente al 1999. Si precisa che si tratta delle restituzioni effettuate per i motivi riportati nelle istruzioni per la compilazione del punto 4 dei righi da ST2 a ST16 del presente quadro, contenute nel paragrafo 26.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti" Il predetto ammontare è comprensivo anche degli importi già indicati nei precedenti righi ST22 e ST23.
Nel **rigo ST29** va riportato il totale dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute, indicati nei punti da 1 a 9 del rigo ST24.
Nel **rigo ST30** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'eccedenza (sempreché non chiesta a rimborso) dell'anno precedente, risultanti dalla dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 e utilizzati nella presente dichiarazione.
Nel **rigo ST31** va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, e delle somme restituite risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzate nella dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, indicare nelle apposite caselle dei righi ST30 e ST31 le date di inizio e fine del periodo d'imposta.
Nel **rigo ST32** va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, delle somme restituite, dei crediti d'imposta utilizzati nei quadri ST e SU della presente dichiarazione e gli importi indicati nel rigo ST30. In tale rigo non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo ST31
Nel **rigo ST33** va indicato l'importo residuo delle eccedenze che si chiede di utilizzare, nell'anno 2000, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24; quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2000, senza esporre la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo ST31.
Nel **rigo ST34** va indicato l'importo residuo delle eccedenze di cui al presente riepilogo relativamente al quale si chiede il rimborso.

■ Regioni a statuto speciale (rigo ST35)

Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1906, 1914, 1916), nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti

che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Sicilia
La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

■ **Ritenute a titolo d'acconto certificate**
Nel **rigo ST36** deve essere indicato l'importo delle ritenute effettuate a titolo d'acconto dal sostituto su tutte le somme o valori corrisposti nel periodo d'imposta 1999, riportato nelle certificazioni di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consegnate ai percipienti.

S27. QUADRO SU - IMPORTI TRATTENUTI E VERSAMENTI PER ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1999

Il **quadro SU** deve essere utilizzato per indicare gli importi delle imposte trattenute e versate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 1999.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Nel riquadro devono essere riportati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti Irpef, di addizionale regionale all'Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata.
Nel **punto 1** va indicato il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della trattenuta. Si ricorda che il dato non può essere desunto dal modello di pagamento, in quanto in tale modello viene indicato l'anno di competenza del tributo.
Nel **punto 2** va indicata l'imposta o la sanzione trattenuta.
Nel **punto 3** vanno riportati gli interessi eventualmente trattenuti, per incapienza della retribuzione o per rateizzazione, a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.
Per la compilazione dei punti 4, 5 e 6 vedere le istruzioni fornite per la compilazione dei corrispondenti punti 3, 4 e 5 dei righi da ST2 a ST16 del quadro ST, contenute nel paragrafo 26.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti"
Nel **punto 7** va indicato l'importo versato, inclusivo degli eventuali interessi. Si precisa che l'importo del versamento va desunto dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento unificato.
Se il versamento è stato effettuato in euro gli importi dei punti 7, 8 e 9 devono essere riportati in unità di euro e deve essere barrata la casella del **punto 11**.
Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti comprensivi di interessi, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero per incapienza delle retribuzioni, nel punto 7 va riportato l'importo complessivamente versato e nei successivi punti 8 o 9 l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, nel punto 7 l'importo della sanzione versata, e, nel punto 12, il codice tributo utilizzato per il versamento. Nell'ipotesi di versamento di interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto assistito va compilato uno specifico rigo.

Per la compilazione dei punti 10, 12, 13 e 14 vedere le istruzioni fornite per la compilazione dei corrispondenti punti 8, 10, 12 e 14 dei righi da ST2 a ST16 del quadro ST, contenute nel paragrafo 26.1 "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti"

S28. QUADRO SW - COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEI CONDOMÌNI

Il **quadro SW** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 1999, per comunicare annualmente all'Anagrafe Tributaria l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare (art. 7 comma 8-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, di ammontare non superiore complessivamente a lire 500.000, pari a euro 258,23, per singolo fornitore. Tali importi devono essere assunti al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto.
  Nelle predette ipotesi non devono, altresì, essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2000 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

In presenza di più condomìni amministrati, l'amministratore è tenuto a compilare distinti quadri per ciascun condominio.

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione del Mod. UNICO 2000 o del Mod. 770/2000 effettuano la comunicazione allegando il presente quadro ad una delle suddette dichiarazioni. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2000, il quadro SW deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

28.1 Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti** da **3** a **5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

28.2 Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

ATTENZIONE La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti** da **3** a **7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti** da **8** a **10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel punto 8 deve essere indicato lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

S29. QUADRO SY

Il quadro SY, di nuova istituzione, è stato introdotto al fine di evidenziare le compensazioni effettuate, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, dal sostituto d'imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario e delle singole regioni, al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.
Il quadro SY non deve essere compilato:
- dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Nel **punto 1** del **rigo SY1** deve essere indicata l'eccedenza dei versamenti di ritenute evidenziata nel rigo ST25.
Nel **punto 2** del **rigo SY1** deve essere indicato l'importo totale dei crediti d'imposta utilizzati nel 1999 a scomputo dei versamenti di ritenute, evidenziati nel rigo ST29.
Nei righi da **SY2** a **SY26**, per ciascuno degli enti indicati, per l'ammontare di propria competenza, deve essere riportato:
- nella **colonna 1**, l'importo dell'eccedenza di versamento di ritenute, indicato nel precedente rigo SY1, punto 1, utilizzato in compensazione, complessivamente evidenziato nel rigo ST26, mediante il Mod. F24;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente evidenziato nei righi ST27 e ST30. Ovviamente, l'importo evidenziato nel rigo ST30 deve essere esposto nella colonna 2 del rigo SY2;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivamente evidenziato nel rigo ST28;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivamente evidenziato nei righi ST31 e ST32. Ovviamente, l'importo evidenziato nel rigo ST31 deve essere esposto nella colonna 4 del rigo SY2;
- nella **colonna 5**, l'importo complessivamente riportato nel rigo ST33;
- nella **colonna 6**, l'importo complessivamente riportato nel rigo ST34.

APPENDICE

■ Dichiarazione dei sostituti di imposta predisposta da due diversi soggetti

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una delle parti sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima deve contenere necessariamente:
- il modello base con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante e dei dati relativi al riquadro "Eccedenze di versamenti di ritenute";
- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.
La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, contiene, invece, soltanto il modello base, con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante, con esclusione del riquadro "Eccedenze di versamenti di ritenute" e i restanti quadri predisposti da quest'ultimo.
Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Ciascun soggetto deve indicare nella sezione II del riquadro "Presentazione della dichiarazione":
- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale;
- il tipo di dichiarazione (Modd. 770, Unico Persone fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di capitali, Unico Enti non commerciali) che sta presentando, barrando la relativa casella;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale, barrando l'apposita casella.

In tal modo:
- la dichiarazione consegnata o trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera A da inserire nell'apposito spazio) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera B da inserire nell'apposito spazio) che trasmette o consegna gli elenchi che integrano la prima dichiarazione. Nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno, comunque, indicati tutti i quadri che compongono la dichiarazione.

■ Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Ai fini della presentazione della dichiarazione in forma unificata, è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni che termina, però, il 31 dicembre.
I contribuenti che ai fini delle imposte sui redditi hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono in alcun caso presentare la dichiarazione in forma unificata.
Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, in presenza dei quali non è possibile presentare la dichiarazione unificata i periodi di imposta che interessano più anni solari (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1999 al mese di febbraio 2000) e quelli riguardanti un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare 1999, che terminano, però, anteriormente al 31 dicembre.

■ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. *f)*, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La dichiarazione integrativa si presenta ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. 770/2000"
La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. *Omesso o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, delle ritenute alla fonte*
Le violazioni che non sono state già regolarizzate entro 30 giorni dalle prescritte scadenze possono essere regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 5 per cento delle ritenute non tempestivamente versate.
L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 3,33 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate.

2. *Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del sostituto e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze)*
Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.) con riferimento al periodo d'imposta interessato.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta ad un sesto del minimo (lire 166.666, pari ad 1/6 di lire 1.000.000 ovvero euro 86,08, pari ad 1/6 di euro 516,46).

3. *Presentazione di dichiarazione infedele*
La sanzione pecuniaria minima prevista – pari al cento per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23 – è ridotta al 16,66 per cento, con un minimo di lire 83.333, pari a euro 43,04 a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comun-

que interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, pari a lire 500.000, pari a euro 258,23, è ridotta a lire 83.333, pari a euro 43,04, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione amministrativa di lire 100.000, pari a euro 51,65, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta a lire 16.666, pari a euro 8,61, alle medesime condizioni descritte in precedenza.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, pari ad 1/8 di lire 500.000, pari a euro 258,23, fermo restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

■ Sanzioni

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione pecuniaria dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Ministero delle finanze, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, fermo restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare delle ritenute eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1.000.000, pari a euro 516,46, a lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57.

Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997: si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, in materia di illecito amministrativo.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, dei dati concernenti i versamenti dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, da indicare nel quadro SQ, si applica la sanzione amministrativa da lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, a lire 40.000.000, pari a euro 20.658,28.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), sono state interamente versate comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

Si applica inoltre la sanzione di lire 100.000, pari a euro 51,65, per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da lire 1.000.000, pari a euro 516,46, a lire 8.000.000, pari a euro 4.131,66. La stessa sanzione si applica in caso di dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze.

Nei casi di mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero di mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio finanziario richiedente si applica la sanzione pecuniaria da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-*ter* del D.P.R n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000, pari a euro 103,29, a lire 1.000.000, pari a euro 516,46.

In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000, pari a euro 103,29, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

Sotto l'aspetto penale, l'omessa presentazione della dichiarazione, da chi ne è obbligato per legge, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni o, in alternativa, con l'ammenda fino a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, se l'ammontare delle somme pagate ma non dichiarate è superiore a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,85, per periodo di imposta.

Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su stampato non conforme al modello approvato.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di ritenute – relative a somme pagate – il cui ammontare è superiore a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,85, per periodo d'imposta è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire 6.000.000, pari a euro 3.098,74. Ai fini dell'applicazione della pena non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute a quest'ultimo relative.

Se coesistono le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale e di omesso versamento delle ritenute, si applica la pena prevista per quest'ultima fattispecie e cioè l'arresto fino a tre anni o l'ammenda fino a lire 6.000.000, pari a euro 3.098,74.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di ritenute che risultano dalla certificazione consegnata dai sostituti, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000.000, pari a euro 1.549,37, a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, se l'ammontare di tali ritenute è superiore a lire 25.000.000, pari a euro 12.911,42, per periodo di imposta.

Se l'ammontare delle ritenute non versate e certificate è superiore a lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57, ma non a lire 25.000.000, pari a euro 12.911,42, per ciascun periodo di imposta, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire 6.000.000, pari a euro 3.098,74.

Se al fine di evadere le imposte o consentirne l'evasione o per conseguire un indebito rimborso, per sé o per altri, il sostituto indica nomi immaginari o diversi da quelli veri, tali da impedire l'identificazione dei veri soggetti, oppure indica nei certificati, consegnati a coloro ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, somme diverse da quelle effettivamente corrisposte, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, a lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57.

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA SB - NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b)*, del Tuir
24) Società in nome collettivo ed equiparate
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE
50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142
51) Condomini

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa

2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione

3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa

5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa

6) Periodo normale d'imposta

TABELLA SD - QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE
a) QUALIFICA ASSICURATIVA (punto 9 del quadro SA)	
1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigente
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8	Viaggiatore o piazzista
W	Apprendista qualificato operaio (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28/2/1987, n. 56)
R	Apprendista qualificato impiegato (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28/2/1987, n. 56)
Q	Quadro
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M	Tecnico di volo per collaudi
N	Assistente di volo
A	Personale dell scuola non iscritto all'Assicurazione IVS presso l'INPS
P	Giornalista professionista o praticante iscritto all'INPGI
b) TEMPO PIENO / TEMPO PARZIALE (punto 10 del quadro SA)	
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale
c) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO (punto 11 del quadro SA)	
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato o contratto a termine
S	Stagionale
d) CATEGORIE PARTICOLARI (punto 12 del quadro SA)	
A	Pensionati
B	Pensionati da casellario pensionistico
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati
D	Insegnanti e presidi di scuola media
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
F	Graduati e truppa
G	Sottufficiali
H	Ufficiali
K	Magistrati
L	Dipendenti all'estero (art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir)
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir)
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir)
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir)
Q	Ministri del culto (art. 47) comma 1, lett. d), del Tuir)
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir)
S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir)
T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir)
U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir)
V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir)
Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir)
Z	Eredi
e) ULTERIORI CATEGORIE (punto 13 del quadro SA)	
A	Percipienti borse lavoro
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale
G	Collaboratori familiari di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Associati in partecipazione
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Addetti alla navigazione e alla pesca delle acque interne
Q	Altri

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO E TIPO DI REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE
a) CAUSA CONGUAGLIO	
1	Scissione
2	Conferimento o cessione a titolo oneroso
3	Compensi corrisposti da terzi (art. 47, co 1, lett. b), del Tuir)
4	Indennità erogate dall'INAIL
5	Indennità erogate dall'INPS
6	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio compensi in natura, compensi accessori, ecc.)
7	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
9	Altro

CODICE	DESCRIZIONE
b) TIPO DI REDDITO	
1	Reddito compreso nel punto 22 del quadro SA
2	Reddito compreso nel punto 23 del quadro SA

TABELLA SF - TITOLO EMOLUMENTI ARRETRATI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Legge sopravvenuta	4	Atti amministrativi sopravvenuti
2	Contratti collettivi sopravvenuti	5	Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
3	Sentenze sopravvenute	6	Se concorrono due o più dei codici precedenti

Modello 770

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET	280
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CHRISTMAS	282
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLANDS	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD E MC DONALD ISLANDS	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGI	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA SH - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

TABELLA SL - CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/99

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/99 del dichiarante
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico (dichiarante)	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge dichiarante	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/99 del dichiarante
04	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico (coniuge dichiarante)	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/99 del dichiarante	13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/99 del dichiarante
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante	14	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante
07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/99 del dichiarante	15	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/99 del dichiarante
08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante	16	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante

77

Modello 770

TABELLA SM - TIPO SERVIZIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO PER LA COMPILAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI
1	Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (Legge 1204/71)	
2	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità (Legge 1204/71)	S
3	Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L. 300/70)	S
4	Aspettativa agli amministratori locali (Legge 816/85)	
5	Aspettativa per nomina a direttore generale di Azienda sanitaria locale	
6	Aspettativa retribuita per motivi sindacali	
7	Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300/70)	S
8	Aspettativa per motivi familiari	S
9	Sospensione dall'impiego per motivi disciplinari	S
10	Sospensione dall'impiego in costanza di procedimento penale	S
11	Servizio ordinario	
12	Servizio part-time	S
13	Aspettativa per servizio militare (art. 40, D.P.R. 130/69)	
14	Aspettativa s. a. (per motivi vari) prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (D.L. 564/96, art. 5, comma 1)	S
15	Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L.162/92)	S
16	Assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli fino al 6° anno di età (art. 1, comma 40, L. 335/95)	S
17	Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex art. 3, L.104/92	S

78

copia per il contribuente

100

770 2000

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi relativi al 1999

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

770

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, Agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, Agenzie postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.

Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

SX1

Codice fiscale (*) 155

Tipo di dichiarazione
Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di Euro — Integrativa

PERSONE FISICHE
Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Sesso (barrare la casella) M F — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)
Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio Fiscale — Data della variazione (mese, anno) — Comune — Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico — C.a.p.
Codice attività — Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale (mese, anno) — Comune — Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico — C.a.p.
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) (mese, anno) — Comune — Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico — C.a.p.
Codice attività — Stato (tab. SA) — Natura giuridica (tab. SB) — Situazione (tab. SC) — Telefono (prefisso, numero)
Riservato ai soggetti ONLUS — ONLUS — Settore di attività

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale — Codice carica
Cognome — Nome — Sesso (barrare la casella) M F
Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)
Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio Fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.
Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso, numero)

Eccedenze di versamenti di ritenute
Credito da utilizzare in compensazione — Importo di cui si chiede il rimborso — barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in Euro

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri (barrare la relativa casella):
SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY
IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO — IL DICHIARANTE

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
SEZIONE I (riservato all'intermediario per il rilascio della ricevuta e l'assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione)
Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Ricevuta di presentazione della dichiarazione — Data (giorno, mese, anno) — Protocollo
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette
SEZIONE II (da compilare nel caso di consegna o trasmissione diretta di alcuni dei quadri compilati in qualità di sostituto)
(indicare A o B, vedere istruzioni) — Si attesta che l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati: SA SB
SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SY
I restanti quadri sono compresi nella dichiarazione (barrare la casella) Mod. 770 — Unico Persone fisiche — Unico Società di persone — Unico Società di capitali — Unico Enti non commerciali
e sono: — trasmessi dall'intermediario identificato dal codice fiscale
— trasmessi direttamente o consegnati a banca o posta dal contribuente (barrare la casella)
SEZIONE III (firma da apporre nel caso di compilazione della sezione I e/o della sezione II) — FIRMA

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A. — Dichiarazione 1 — Dichiarazione 2 — Dichiarazione 3 — 4 — 5

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SX2

144

2000
MINISTERO
DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SD
Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1999

Mod. N.

SD1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

ELENCO DEI SOGGETTI ASSISTITI

Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3

Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7 | Causale 8

ASSISTENZA LUGLIO '99 INTEGRAZIONI, RETTIFICHE E TARDIVITÀ

SALDO IRPEF '98

Mese 9 | Importo rimborsato 10 | Imposta trattenuta 11 | Interessi per incapienza 12 | Interessi per rateizzazione 13

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL '99

Imposta trattenuta 14 | Interessi per incapienza 15 | Interessi per rateizzazione 16 | Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione 17

ADDIZIONALE REGIONALE '98 DICHIARANTE

SD2 Importo rimborsato 18 | Importo trattenuto 19 | Interessi per incapienza 20 | Interessi per rateizzazione 21 | Codice regione 22

ADDIZIONALE REGIONALE '98 CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato 23 | Importo trattenuto 24 | Interessi per incapienza 25 | Interessi per rateizzazione 26 | Codice regione 27

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Imposta trattenuta 28 | Interessi per incapienza 29 | Interessi per rateizzazione 30 | Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione 31

Esito 32 | Tipo 33 | Tot. rate 34 | Num. rata 35 | Mod. 730/99 36

ASSISTENZA NOVEMBRE '99 E RETTIFICHE E TARDIVITÀ

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL '99

Mese 37 | Imposta trattenuta 38 | Interessi per incapienza 39 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 40 | Esito 41

Codice fiscale del C.A.F. 42 | Denominazione del C.A.F. 43 | Numero di iscrizione all'albo 44 | Data ricezione Mod. 730-4 45 1999

SD3

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 1999

SD1

144

770 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SH

Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

SH1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) 1

PROSPETTO A
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

	Causale	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4
SH2			, %	
SH3			, %	
SH4			, %	
SH5			, %	
SH6			, %	

PROSPETTO B
Premi e vincite

	Causale	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4
SH7			, %	
SH8			, %	
SH9			, %	
SH10			, %	
SH11			, %	

PROSPETTO C
Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

	Importo complessivo	Proventi soggetti a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4
SH12			, %	
SH13			, %	
SH14			, %	
SH15			, %	
SH16			, %	
SH17			, %	

PROSPETTO D
Redditi di capitale corrisposti a non residenti

	Causale	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4
SH18			, %	
SH19			, %	
SH20			, %	
SH21			, %	

PROSPETTO E
Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

	Causale	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4
SH22			, %	
SH23			, %	
SH24			, %	
SH25			, %	

PROSPETTO F
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997

SH26 Ammontare dei proventi imponibili

SH27 Ritenute operate

PROSPETTO G
Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

SH28 Ammontare dei proventi imponibili

SH29 Prelievo operato

SH1

144

70 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SI

Utili pagati nell'anno 1999

Mod. N.

SI1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

UTILI PAGATI NELL'ANNO 1999 IN QUALITA' DI EMITTENTE

SI2 Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998 [1] — Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998 [2]

UTILI ESTERI PAGATI NELL'ANNO 1999

SI3 Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998 [1] — Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998 [2]

UTILI DELIBERATI FINO AL 30/6/1998

	Utili pagati nel 1999	Aliquota	Titolo ritenuta [3]	Ritenute effettuate
SI4		, %		
SI5		, %		
SI6		, %		
SI7		, %		
SI8		, %		
SI9		, %		
SI10		non assoggettati		

SI11 Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 1995 — meno recuperi [2]

SI12 Utili da corrispondere al 31/12/1999 [1]

UTILI DELIBERATI DAL 1/7/1998

	Utili pagati nel 1999 [2]	Aliquota	Titolo ritenuta [3]	Ritenute effettuate [4]
SI13		, %		
SI14		, %		
SI15		, %		
SI16		, %		
SI17		, %		
SI18		non assoggettati		

SI1

144

70 2000
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SK

Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti

Mod. N.

SK1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

SK2 TIPO COMUNICAZIONE 1

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE

SK3
Codice fiscale 1 · Denominazione 2
Comune del domicilio fiscale 3 · Prov. (sigla) 4 · Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI

SK4
Codice ABI 1 · Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2 · Codice fiscale 3
Denominazione 4 · Stato estero 5
Comune, via e numero civico 6 · Telefono - prefisso 7 · numero 8

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SK5
Codice fiscale 1 · Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 · Sesso (M o F) 4 · Data di nascita 5 giorno mese anno · Comune (o Stato estero) di nascita 6 · Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8 · Prov. (sigla) 9 · Via e numero civico 10
11 N.R. · Stato estero di residenza 12 · Codice stato estero 13 · Codice di identificazione fiscale estero 14
Tipo oggetto 15 · Tipo partec. 16 · Monte Titoli 17 · Numero azioni o quote 18 · Percentuale contitolarità 19 · Dividendo unitario 20 · Dividendo complessivo 21
Aliquota 22 · Ritenute 23 · Imposta sostitutiva 24

AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA

Pieno 58,73% 25 · Limitato 58,73% 26 · 9/16 27 · 25% 28 · Non spettante 29

SK6
1 · 2
3 · 4 · 5 · 6 · 7
8 · 9 · 10
11 N.R. · 12 · 13 · 14
15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
22 · 23 · 24
25 · 26 · 27 · 28 · 29

SK1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SL2

144

70 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SM

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati da persone fisiche e soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non esercenti attività commerciali, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'Irpeg

Mod. N.

SM1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE

	Denominazione del fondo 1	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4
SM2			, %	
SM3			, %	
SM4			, %	
SM5			, %	
SM6			, %	
SM7			, %	
SM8			, %	
SM9			, %	
SM10			, %	
SM11			, %	
SM12			, %	
SM13			, %	
SM14			, %	
SM15			, %	
SM16			, %	
SM17			, %	
SM18			, %	
SM19			, %	
SM20			, %	
SM21			, %	
SM22			, %	
SM23			, %	
SM24			, %	
SM25			, %	

SM1

144

70 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SP

Titoli atipici

Mod. N.

SP1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1

PROSPETTO A
Proventi diversi dalle differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SP2	1	2	3 , %	4
SP3			, %	
SP4			, %	
SP5			, %	
SP6			, %	

PROSPETTO B
Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati

	Causale	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione	Prezzo della precedente operazione	Aliquota	Ritenute operate
SP7	1	2	3	4 , %	5
SP8				, %	
SP9				, %	
SP10				, %	
SP11				, %	

PROSPETTO C
Differenza del valore complessivo dei titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 9 per cento o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo

		1	1
SP12	Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1999		
SP13	Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1999		
SP14	Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1999 (SP12 – SP13)		
SP15	Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1998		
SP16	Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1998		
SP17	Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui ai righi SP15 e SP16 rimborsati nel corso del 1999		
SP18	Somma algebrica di cui ai precedenti righi SP15, SP16 e SP17 (SP15 + SP16 - SP17)		
SP19	Differenza tra il valore complessivo di cui al rigo SP14 e la somma algebrica di cui al rigo SP18 (da indicare con il segno – se la differenza è negativa)		
SP20	Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1998 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1999		
SP21	Ammontare assoggettabile (SP19 – SP20) al prelievo di acconto del 9 per cento da versare entro il 31 marzo 2000		
SP22	Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2000 (SP19 + SP20 se SP19 è negativo ovvero SP20 – SP19 se SP19 è positivo)		

Relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/1983, n. 512

		Numero	Valore
SP23	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1998 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data	1	2
SP24	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1999 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data		

SOCIETÀ DI REVISIONE CHE HA REDATTO LA RELAZIONE

SP25	Codice fiscale 1	Denominazione 2	
	Comune del domicilio fiscale 3	Provincia (sigla) 4	Via e numero civico 5

SP1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE TERRITORIALE

SQ44 Codice fiscale 1 | Denominazione 2

Comune del domicilio fiscale 3 | Provincia (sigla) 4 | Via e numero civico 5

RIEPILOGO DEL CONTO UNICO

Rigo	Mese	Accrediti per operazioni del mese / Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)	Accrediti per imposta sostitutiva su dividendi / Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente / Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti: Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%	Versamenti in eccesso effettuati / Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti: Altre imposte sostitutive	Totale addebiti per operazioni del mese / Totale somme versate nel mese successivo
SQ45	GEN	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ46	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ47	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ48	APR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ49	MAG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ50	GIU	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ51	LUG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ52	AGO	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ53	SET	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ54	OTT	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ55	NOV	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ56	DIC	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10

SQ57 SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO 1 | barrare la casella se il rimborso è stato chiesto in Euro 2

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SQ2

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

ELENCO DEI SOGGETTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SO2

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SR2

Codice fiscale (*) 155

DATI RIASSUNTIVI

Quadro	Rigo					
QUADRO SF	SS6	Numero percipienti 1	Ammontare lordo corrisposto 2	Somme corrisposte non soggette a ritenuta 3	Ritenute operate 4	
QUADRO SG Titolo d'acconto	SS7	Numero percipienti 1	Somme corrisposte 2	Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate 3	Ritenute operate 4	Netto corrisposto 5
Titolo d'imposta		Ammontare complessivo 6	Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate 7	Ritenute operate 8		
QUADRO SH	SS8	Somme soggette a ritenuta (Prosp. A) 1	Ritenute operate (Prosp. A) 2	Somme soggette a ritenuta (Prosp. B) 3	Ritenute operate (Prosp. B) 4	Proventi soggetti a ritenuta (Prosp. C) 5
		Ritenute operate (Prosp. C) 6	Somme soggette a ritenuta (Prosp. D) 7	Ritenute operate (Prosp. D) 8	Somme soggette a ritenuta (Prosp. E) 9	Ritenute operate (Prosp. E) 10
		Ammontare proventi imponibili (Prosp. F) 11	Ritenute operate (Prosp. F) 12	Ammontare proventi imponibili (Prosp. G) 13	Prelievo operato (Prosp. G) 14	
QUADRO SI	SS9	Utili deliberati fino al 30/6/98 pagati nel 1999 1	Ritenute effettuate sugli utili deliberati fino al 30/6/98 pagati nel 1999 2	Maggiori ritenute d'imposta su utili corrisposti nel 99 deliberati fino al 30/6/98 3	Recuperi su maggiori ritenute d'imposta su utili corrisposti nel 99 deliberati fino al 30/6/98 4	Utili deliberati dal 1/7/98 pagati nel 1999 5
		Ritenute effettuate sugli utili deliberati dal 1/7/98 pagati nel 1999 6				
QUADRO SK	SS10	Numero percipienti 1	Totale dividendo complessivo 2	Totale ritenute 3	Totale imposta sostitutiva 4	
QUADRO SL	SS11	Numero percipienti 1	Somme soggette a ritenuta 2	Ritenute operate 3		
QUADRO SM	SS12	Somme soggette a ritenuta 1	Ritenute operate 2			
QUADRO SO	SS13	Numero soggetti 1				
QUADRO SP	SS14	Somme soggette a ritenuta (Prosp. A) 1	Ritenute operate (Prosp. A) 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione (Prosp. B) 3	Prezzo delle precedenti operazioni (Prosp. B) 4	Ritenute operate (Prosp. B) 5
QUADRO SR	SS15	Numero percipienti 1	Indennità di esproprio e risarcimento del danno 2	Ritenute operate su indennità di esproprio e risarcimento danno 3	Altre indennità e interessi 4	Ritenute operate su altre indennità e interessi 5

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SS2

144

70 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SS

DATI RIASSUNTIVI

DATI RIASSUNTIVI

QUADRO SA

SS1

Numero dipendenti 1	Numero assimilati 2	Redditi per i quali è possibile fruire di detrazioni di lavoro dipendente 3	Redditi per i quali non è possibile fruire di detrazioni di lavoro dipendente 4	Totale detrazioni 5
Ritenute 6	Ritenute sospese 7	Eccedenza delle ritenute da rimborsare 8	Addizionale regionale 9	Addizionale regionale sospesa 10
Addizionale regionale da trattenere 11	Eccedenza addizionale regionale da rimborsare 12	Addizionale comunale 13	Addizionale comunale sospesa 14	Addizionale comunale da trattenere 15
Importo contributo straordinario per l'Europa restituito 16	Importo contributo straordinario per l'Europa da restituire 17	Irpef da trattenere 18	Irpef da versare a cura del dipendente 19	Ritenute operate da altri soggetti 20
Ritenute sospese da altri soggetti 21	Addizionale regionale trattenuta da altri soggetti 22	Addizionale regionale sospesa da altri soggetti 23	Compensi arretrati per i quali è possibile fruire di detrazioni 24	Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire di detrazioni 25
Detrazioni arretrati anni precedenti 26	Ritenute operate arretrati anni precedenti 27	Ritenute sospese arretrati anni precedenti 28	Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPS 29	Totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali ed assistenziali INPS 30
Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPDAI 31	Totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali ed assistenziali INPDAI 32	Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPDAP 33	Numero righi contenenti dati assicurativi INAIL 34	

QUADRO SB

SS2

Numero percipienti 1	T.F.R. corrisposto nel 1999 2	Altre indennità corrisposte nel 1999 3	Contributi obbligatori a carico lav. dipendenti 4	T.F.R. erogato dal 1974 al 1998 5
Altre indennità erogate dal 1974 al 1998 6	Imponibile dell'anno 7	Totale reddito imponibile 8	Ritenute operate 9	Ritenute sospese 10

QUADRO SC

SS3

Numero percipienti 1	Ammontare lordo del compenso corrisposto 2	Somme non soggette a ritenuta 3	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 4	Imponibile 5
Ritenute operate 6	Ritenute sospese 7			

QUADRO SD

SS4

Numero assistiti dal datore di lavoro 1	Numero assistiti dai C.A.F. 2	Rimborso saldo IRPEF '98 3	Imposta saldo IRPEF '98 4	Interessi per incapienza saldo IRPEF '98 5
Interessi per rateizzazione saldo IRPEF '98 6	Imposta 1° acconto IRPEF '99 7	Interessi per incapienza 1° acconto IRPEF '99 8	Interessi per rateizzazione 1° acconto IRPEF '99 9	Rimborso a seguito di rettifica o integrazione 1° acconto IRPEF '99 10
Rimborso addizionale regionale '98 11	Importo trattenuto addizionale regionale '98 12	Interessi per incapienza addizionale regionale '98 13	Interessi per rateizzazione addizionale regionale '98 14	Acconto tassazione separata 15
Interessi per incapienza acconto tassazione separata 16	Interessi per rateizzazione acconto tassazione separata 17	Rimborso per rettifica o integrazione acconto tassazione separata 18	Imposta 2° acconto IRPEF '99 19	Interessi per incapienza 2° acconto IRPEF '99 20
Rimborso a seguito di rettifica 2° acconto IRPEF '99 21	Compensi per assistenza fiscale 1999 22	Maggiorazione compensi per assistenza fiscale 1998 23		

QUADRO SE

SS5

Numero percipienti 1	Ammontare lordo corrisposto 2	Spese anticipate 3	Quota provvigioni 4	Imponibile 5
Ritenute operate 6	Ritenute sospese 7			

SS1

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*) | 155

Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

ST14 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ST15 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ST16 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

	Periodo di riferimento (mese, anno)	Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta non versata per versamenti in eccesso	Imposta non versata per restituzioni effettuate dall'intermediario	Imposta non versata per crediti di imposta
ST17	1	2	3	4	5	6

	Totale importo versato	Interessi versati	Note	Versamento in Euro	Codice tributo o capitolo	Articolo	T/F	Data di versamento (giorno, mese, anno)
ST17	7	8	9	10	11	12	13	14

ST18 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ST19 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ST20 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ST21 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Conguaglio effettuato dai datori di lavoro

		importo
ST22	Eccedenza di ritenute di fine anno 1998 compensate nel 1999	1
ST23	Importo restituito dal sostituto senza utilizzare il monte ritenute di lavoro dipendente	

Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

	Credito ex D.L. 357/94	Credito ex L. 85/95	Credito ex L. 662/96	Credito ex L. 30/97	Credito ex L. 266/97
ST24	1	2	3	4	5
	Credito ex D.L. 324/97	Credito ex L. 449/97	Credito ex L. 30/98	Altri crediti di imposta	
	6	7	8	9	

Riepilogo delle compensazioni

ST25 Totale riporto eccedenze 1998 — 1

ST26 Riporto eccedenze 1998 utilizzato in F24

ST27 Versamenti 1999 in eccesso risultanti nella presente dichiarazione

ST28 Restituzioni effettuate dal sostituto nel 1999 risultanti nella presente dichiarazione

ST29 Crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute nella presente dichiarazione

ST30 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nella dichiarazione ex art. 2, c. 6, D.P.R. 322/98, utilizzati nella presente dichiarazione — Indicare il periodo di imposta se non coincidente con l'anno solare (giorno, mese, anno): dal 1 al 2 — 3; dal 4 al 5 — 6

ST31 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nella presente dichiarazione, utilizzati nella dichiarazione ex art. 2, c. 6, D.P.R. 322/98 — Indicare il periodo di imposta se non coincidente con l'anno solare (giorno, mese, anno): dal 1 al 2 — 3; dal 4 al 5 — 6

ST32 Ammontare utilizzato nella presente dichiarazione — 1

ST33 Credito da utilizzare in compensazione

ST34 Importo di cui si chiede il rimborso

Regioni a statuto speciale

ST35 VA 1 SA 2 SI 3

Ritenute a titolo di acconto certificate

ST36 Importo delle ritenute a titolo di acconto effettuate relativamente al 1999 che sono state certificate — 1

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

ST2

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

ELENCO DEI SOGGETTI

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SV2

144

70 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SY

Prospetto relativo all'utilizzo dei crediti

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI CREDITI

SY1 Totale riporto eccedenze 1998 [1] | Crediti d'imposta utilizzati nel 1999 [2]

	Riporto eccedenze 1998 utilizzato in F24	Incremento: Versamenti 1999 in eccesso	Incremento: Restituzioni effettuate dal sostituto nel 1999	Ente percettore del minor versamento	Residuo: Riporto	Residuo: Rimborso
	1	2	3	4	5	6
SY2 Erario						
SY3 Abruzzo						
SY4 Basilicata						
SY5 Bolzano						
SY6 Calabria						
SY7 Campania						
SY8 Emilia Romagna						
SY9 Friuli Venezia Giulia						
SY10 Lazio						
SY11 Liguria						
SY12 Lombardia						
SY13 Marche						
SY14 Molise						
SY15 Piemonte						
SY16 Puglia						
SY17 Sardegna						
SY18 Sicilia						
SY19 Toscana						
SY20 Trento						
SY21 Umbria						
SY22 Valle D'Aosta						
SY23 Veneto						
SY24 Sardegna R.S.S.						
SY25 Sicilia R.S.S.						
SY26 Valle D'Aosta R.S.S.						
SY27 Totali						

SY1

100

730
2000
MINISTERO DELLE FINANZE

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
730

Modulo per la consegna dei modelli 730 e/o dei modd. 730-1 da parte dei sostituti d'imposta

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno, mese, anno 1) | Sesso (barrare la casella) M F | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p. | Telefono prefisso numero

ALTRI SOGGETTI

Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p. | Telefono prefisso numero

FIRMA

Il sottoscritto consegna N. ______ Mod. 730/99 completi dei Mod. 730-3 e relative buste contenenti i modd. 730-1 (*)

FIRMA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricevuta di consegna | Data (giorno, mese, anno) | Numero di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica il Mod. 730 dei soggetti indicati sul retro e le relative buste contenenti i modd. 730-1

FIRMA

(*) In caso di consegna a banca o posta di un plico accompagnato dal presente modulo, la ricevuta di presentazione attesta il ricevimento e non il contenuto del plico stesso.

DS1

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 22 della sesta direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 maggio 1977, e successive modifiche, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di presentazione di un'apposita dichiarazione periodica IVA, utilizzando un modello da approvare con decreto dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante norme generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Considerata l'opportunità di apportare delle modifiche al modello di dichiarazione IVA periodica, approvato con decreto direttoriale del 26 febbraio 1999.

Decreta:

Art. 1.

Modello di dichiarazione IVA periodica

1. È approvato il modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni, da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2000.

2. È inoltre approvata la busta da utilizzare per la presentazione del modello, di cui al comma precedente, alle banche convenzionate o alle agenzie delle Poste italiane S.p.a.

3. Il modello di cui al comma 1 è costituito da un unico foglio fronte/retro ed è predisposto in due esemplari, uno destinato all'ufficio ed uno ad uso del contribuente, nei colori e con le caratteristiche di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

Reperibilità, autorizzazione alla stampa e trasmissione dei modelli

1. I modelli di dichiarazione IVA periodica sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal relativo sito Internet, sempre che rispettino le caratteristiche tecniche e di colore di cui all'allegato *A*

2. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, e della relativa busta, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*; a tale scopo i modelli sono resi disponibili nel sito di cui al comma precedente in formato tipografico, per gli utenti che utilizzano tali formati per la stampa.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche e di colore richiamate nell'allegato *A* e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto.

4. In caso di difficoltà nel reperimento delle buste di cui all'art. 1, possono essere utilizzate buste di colore bianco delle stesse dimensioni di quelle indicate nell'allegato *A*, sulle quali devono essere indicati nel lato sinistro in alto i dati relativi al codice fiscale, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome e domicilio fiscale del contribuente, nel lato sinistro in basso la dicitura «DICHIARAZIONE IVA PERIODICA».

5. La trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati, indicati nell'art. 3, commi 2 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

6. È fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma precedente di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21;

altezza cm 29,7.

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 21,5 - massima cm 23,5;

altezza: minima cm 30,2 - massima cm 32,5.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Per la stampa dei modelli devono essere utilizzati i colori:

rosso cieco:

per le quadrettature riservate all'indicazione dei dati;

i bordi e tutti i fili interni dei riquadri;

il logo in alto a sinistra, con esclusione della dicitura «Dichiarazione Periodica»;

le diciture «DICHIARANTE», «FIRMA» e «Spazio riservato all'Ufficio»;

nero:

tutte le altre diciture;

i codici dei vari righi;

le marche di riferimento.

In corrispondenza delle quadrettature sono riportate le coordinate dell'angolo in basso a sinistra — espresse in decimi di pollice quelle relative alla posizione orizzontale «x», ed in sesti di pollice quelle relative alla posizione verticale «y» — partendo dall'origine zero corrispondente all'angolo in alto a sinistra della marca posta in alto a sinistra del modello.

Ciascun quadretto misura 2 decimi di pollice di larghezza e 1,6 in sesti di pollice di altezza.

Il contenuto grafico del modello deve risultare conforme al fac-simile annesso al presente decreto e deve essere ricompreso all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

larghezza: 75 decimi di pollice;

altezza: 65 sesti di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale, sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica deve essere stampato, su fondo bianco, la seguente dicitura: «IVA/P2»; su ogni vertice dell'area grafica deve essere stampato un rettangolo (denominato marca); sia la dicitura che le marche, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: un decimo di pollice;

altezza: un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo e sull'ultimo sesto di pollice della prima e dell'ultima riga dell'area grafica.

La dicitura che precede la marca posta nella parte superiore dell'area grafica deve essere stampata con le seguenti caratteristiche: tipo carattere «COURIER», corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultimo carattere della predetta dicitura deve distare undici decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento in alto a destra.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione Periodica

DICHIARAZIONE PERIODICA

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, agenzie postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle finanze.

Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili"

In particolare sono titolari:

- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

IVA PERIODICA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di dichiarazione periodica e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Guida alle principali novità del modello

*Il nuovo modello di **dichiarazione IVA periodica** contiene importanti modifiche rispetto al precedente modello, utilizzabile quest'ultimo per il solo periodo d'imposta 1999, comprese le dichiarazioni relative al mese di dicembre 1999 o al 4° trimestre 1999, da presentare nel 2000.*

*Tali modifiche sono state apportate, da un lato, per consentire di gestire liberamente le varie forme di utilizzo del **credito IVA riportato dall'anno precedente**, il cui ammontare non viene più richiesto nel modello e, dall'altro, per evidenziare alcuni dati che permettono la quadratura contabile e che non erano presenti nel vecchio modello: variazioni d'imposta (anche a seguito di ravvedimento ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997) relative a periodi precedenti (**rigo VP8**), acconto versato (**rigo VP15**), credito risultante dalla liquidazione trimestrale e da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ecc.*
*Il nuovo modello deve essere utilizzato **a partire dal periodo d'imposta 2000** e quindi la prima presentazione del nuovo modello dovrà avvenire con riferimento alla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio, ovvero al 1° trimestre 2000.*

Si illustrano di seguito le principali modifiche:
*1) La gestione dell'eventuale **credito riportato dall'anno precedente** avviene inizialmente all'esterno della contabilità IVA e, di conseguenza, nel **rigo VP10** (che nel mese di gennaio o nel 1° trimestre sarà sempre uguale a zero) occorre indicare soltanto l'importo del credito IVA riportato dal mese (o trimestre) precedente dello **stesso anno solare**.*
*Invece, nel successivo **rigo VP11** bisogna indicare quella parte di **credito IVA compensabile** ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, che il contribuente decide di utilizzare in detrazione dell'IVA in sede di liquidazione periodica: più precisamente, in tale rigo il contribuente può indicare, per ciascun periodo, soltanto la parte di credito che porta in detrazione **al fine di azzerare (o ridurre) l'IVA a debito** del periodo oppure può anche indicare inizialmente tutto il credito dell'anno precedente (o anche una parte di esso) che decide di utilizzare in detrazione IVA durante l'anno nelle liquidazioni periodiche.*
Pertanto, la nuova impostazione del modello consente di gestire tutte le possibili forme di utilizzo del credito IVA, sia che inizialmente venga destinato (in tutto o in parte) alla "Compensazione interna" (cioè, in detrazione nella liquidazione periodica IVA) o alla "Compensazione esterna" (cioè, con il mod. F24) sia che le dette scelte vengano effettuate nel corso dell'anno.

*2) **Variazioni d'imposta relative a periodi precedenti***
*Il modello è stato integrato al fine di evidenziare nella dichiarazione relativa al periodo in corso le variazioni d'imposta e gli omessi versamenti (nei **righi VP8 e VP9**) riguardanti periodi precedenti dello stesso anno, effettuate a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 ovvero per altri motivi.*

*3) È stato aggiunto un nuovo **rigo (VP19)** per l'indicazione del credito IVA, risultante dalla liquidazione trimestrale, che il contribuente decide di "estromettere" dalla contabilità IVA e di portare in compensazione con altri tributi (contributi o premi) nel modello F24.*
Peraltro, la possibilità è ammessa soltanto per i contribuenti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale dell'IVA a credito.

*4) Di seguito alle istruzioni per la compilazione del modello è stata aggiunta un'**Appendice**, ordinata alfabeticamente, contenente chiarimenti per particolari categorie di soggetti (ad esempio "Società controllanti e controllate", "Contribuenti con liquidazioni trimestrali", "Contribuenti con contabilità separate o distinte con periodicità differenti" ecc....) ovvero approfondimenti su particolari problematiche connesse alla compilazione del modello.*

1. Generalità

L'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.
Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sia che da esse risulti un'eccedenza a debito sia che risulti un eccedenza a credito, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo richiesti nel modello.

Reperibilità dei modelli

I contribuenti possone prelevare gratuitamente i modelli di dichiarazione IVA periodica dal sito *Internet* del Ministero delle Finanze **www.finanze.it.** In tal caso si precisa che per utilizzare detti modelli questi devono essere stampati a colori secondo le caratteristiche tecniche descritte nell'*Allegato A* al relativo decreto di approvazione.
E' inoltre autorizzata la stampa dei modelli di dichiarazione IVA periodica purché vengano rispettate le relative caratteristiche tecniche e di colore, per le quali si rimanda al decreto di approvazione e, in particolare, al predetto *Allegato A*.

2. Contribuenti che devono presentare la dichiarazione e contribuenti esonerati

- **Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica,** in linea generale, i titolari di partita IVA, con le eccezioni di cui al periodo successivo.
- **Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica:**
  - i soggetti di cui all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
    - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
    - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivile comunità montane, le province e le regioni;
    - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
  - le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari uguale o inferiore a 50 milioni di lire (pari a 25.823 euro);
  - i contribuenti che, per l'anno in corso, non sono tenuti all'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (es.: soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti) sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero. In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero;
  - i contribuenti esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio: i soggetti che nel periodo di riferimento (mese o trimestre) non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, ovvero i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36 bis.

3. Termini e modalità

di presentazione

Contribuenti con liquidazioni mensili:
- entro il mese successivo a quello di riferimento (es.: dichiarazione di marzo - termine di presentazione 30 aprile).

Contribuenti con liquidazioni trimestrali:
- entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es.: dichiarazione 1° trimestre - termine di presentazione 31 maggio). Tali contribuenti devono presentare anche la dichiarazione relativa all'ultimo trimestre solare, con le modalità illustrate in Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali"

Contribuenti con liquidazioni sia mensili che trimestrali:
I contribuenti tenuti ad eseguire liquidazioni sia mensili che trimestrali devono presentare distinte dichiarazioni periodiche relative a ciascun mese ed a ciascun trimestre, nei rispettivi termini sopraindicati. Nella particolare ipotesi in cui intendano compensare il credito risultante dalla liquidazione trimestrale con il debito risultante dall'ultimo mese di ogni trimestre, devono presentare un'unica dichiarazione periodica entro il termine previsto per la dichiarazione mensile (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte con periodicità differenti").

di invio telematico

La dichiarazione deve essere trasmessa all'Amministrazione finanziaria entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione del modello cartaceo.
(Per l'individuazione dei soggetti obbligati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni vedi Appendice alla voce "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico).

4. Come e a chi si presenta

Il modello deve essere presentato, in alternativa, ad uno dei seguenti soggetti:
- ad uno sportello bancario convenzionato utilizzando l'apposita busta;
- ad un'agenzia delle Poste Italiane S.p.a. utilizzando l'apposita busta;
- ad un intermediario abilitato all'invio telematico (commercialisti, CAF, Associazioni di categoria ecc.);

I soggetti sopraelencati sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta di presentazione per ciascuna dichiarazione consegnata.
Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione.
Le società e gli enti con capitale sociale o patrimonio netto superiore a cinque miliardi di lire di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 917/1986, nonché i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50, sono obbligati a presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite intermediario (per approfondimenti vedi in Appendice alle voci "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico" e "Invio telematico della dichiarazione").

5. Termini di versamento

Il versamento dell'imposta eventualmente dovuta per ciascun periodo deve essere effettuato dai:
- contribuenti mensili
  entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (es. mese di marzo - termine di versamento 16 aprile) (vedi Appendice alla voce "Subforniture").
- contribuenti trimestrali
  entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es. 1° trimestre termine di versamento 16 maggio), (vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

6. Modalità di compilazione

La parte superiore del modello deve essere sempre compilata riportando i dati identificativi del contribuente.
Si precisa che il codice fiscale deve essere compilato iniziando dalla prima casella a sinistra.
Il contribuente deve indicare, nelle caselle relative al periodo, l'anno ed il periodo (mese - valori da 1 a 12 / trimestre - valori da 1 a 4) cui si riferisce la dichiarazione.
Le caselle 1 e 2 sono riservate agli Enti e società che si avvalgono della liquidazione dell'IVA di gruppo.
Per i soggetti tenuti alle liquidazioni sia mensili che trimestrali vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte con periodicità differenti".

N.B.: Per le modalità di compilazione del modello da parte di particolari categorie di contribuenti (società controllanti e controllate, produttori agricoli, ecc.) vedasi in Appendice.

Gli importi riportati nella dichiarazione devono essere indicati:
- in migliaia di lire (senza, cioè, riportare gli ultimi tre zeri) arrotondando l'importo alle mille lire superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario; oppure
- in unità di *Euro* (previa barratura della *casella* 1), arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite (vedi Appendice alla voce "Euro").

La *casella* 2 deve essere barrata se negli ammontari di cui ai righi da VP1 a VP3 sono comprese variazioni di imponibili, diverse da quelle effettuate a norma dell'art. 26 (in quanto queste ultime risultano già contabilizzate nella liquidazione periodica) concernenti periodi precedenti dello stesso anno solare (vedi Appendice alla voce "Variazione di dati compresi in dichiarazioni periodiche precedenti relative allo stesso anno").

La *casella* 3 (dichiarazione integrativa) deve essere barrata se il contribuente presenta una dichiarazione in sostituzione di una precedentemente presentata nell'anno. In tale dichiarazione deve essere indicato come periodo quello della dichiarazione che si intende sostituire (vedi Appendice alla voce "Variazione di dati compresi in dichiarazioni periodiche precedenti relative allo stesso anno").

- **Rigo VP1 colonna 1: Operazioni attive**
  Vanno comprese esclusivamente le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vedi Appendice alle voci "Contribuenti con contabilità presso terzi" e "Operazioni ad esigibilità differita").
  colonna 2: di cui cessioni intracomunitarie
  Ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, comprese nella colonna 1 (per approfondimenti vedi Appendice alla voce "Cessioni e acquisti intracomunitari").
  Non vanno comprese nella colonna 2 le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, ma vanno incluse soltanto nella colonna 1 in quanto non trattasi di cessioni intracomunitarie.

- **Rigo VP2 colonna 1: Operazioni passive**
  Ammontare complessivo, al netto dell'imposta, degli acquisti rilevanti agli effetti dell'IVA, annotati nel registro degli acquisti nel periodo di riferimento, compresi quelli ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile (ad esempio: autovetture, spese di rappresentanza, ecc.), (vedi Appendice alle voci "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti" "Contribuenti con contabilità presso terzi", "Operazioni ad esigibilità differita").
  colonna 2: di cui acquisti intracomunitari
  Ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, già compresi nella colonna 1 (per approfondimenti vedi Appendice alla voce "Cessioni e acquisti intracomunitari").
  Non vanno comprese nella colonna 2 gli acquisti di beni da operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, ma vanno compresi soltanto nella colonna 1 in quanto non trattasi di acquisti intracomunitari.

- **Rigo VP3: Importazioni di oro e argento senza pagamento dell'IVA in dogana**
  Vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento per le quali, in applicazione della Sesta Direttiva CEE (art. 23) e della normativa nazionale di attuazione, l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25 (vedi appendice alla voce "importazioni di materiale e di semilavorati in oro e importazione di argento").
  L'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di tali beni vanno evidenziati nel rigo VP3, rispettivamente nella prima e nella seconda colonna. Inoltre, l'imposta relativa alle medesime operazioni va inclusa nel **rigo VP5** come IVA a debito (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel **rigo VP6,** come imposta detraibile (risultante dal registro degli acquisti).

  N.B.: Nei righi da VP1 a VP3 devono essere comprese anche le variazioni di imponibile effettuate a seguito di ravvedimento di cui al D. Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Appendice alla voce "Variazioni di dati ...").

- **Rigo VP5: IVA esigibile per il periodo**
  Ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso periodo, e comprese le eventuali rettifiche relative a detrazioni effettuate in periodi precedenti che diano luogo a debiti d'imposta (Vedi Appendice alla voce "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti", "Operazioni ad esigibilità differita"),

- **Rigo VP6: IVA che si detrae per il periodo**
  Ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento, comprese le eventuali rettifiche relative a detrazioni effettuate in periodi precedenti che diano luogo ad eccedenze detraibili d'imposta. (Vedi Appendice alla voce "Acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti", "Operazioni ad esigibilità differita").

- **Rigo VP7: IVA a debito o a credito per il periodo**
  Riportare nella *colonna 1* "debiti" l'ammontare della differenza tra i righi VP5 e VP6 nel caso in cui l'importo di rigo VP5 risulti superiore a quello di rigo VP6. In caso contrario, riportare in *colonna 2* "crediti" l'ammontare della differenza tra i righi VP6 e VP5.

- **Rigo VP8: Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti**
  Nel rigo devono essere riportate le variazioni d'imposta riguardanti periodi dello stesso anno (come, ad es., in caso di **ravvedimento** – vedi Appendice alla voce "Variazioni di dati compresi in dichiarazioni precedenti"–) qualora le suddette variazioni non risultino già comprese nei precedenti righi VP5 e VP6 (per esempio, perché effettuate con note di rettifica ai sensi dell'art. 26). Nel particolare caso in cui la maggior imposta dovuta per ravvedimento risulti già compresa nel rigo VP5, gli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere compresi nel presente rigo VP8 (se non sono stati già versati).
  Se le variazioni consistono in aumento del debito o in diminuzione del credito IVA riportato da periodi precedenti, vanno riportate nella *colonna 1*; se in diminuzione del debito o in aumento del credito annuale (ad esempio, maggiore percentuale di detrazione risultante dal ricalcolo del *pro-rata* eseguito in sede di dichiarazione annuale) vanno riportate in *colonna 2*.
  Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione con altri tributi, contributi o premi) una parte del credito IVA compensabile precedentemente computato in detrazione IVA, deve in tal caso comprendere nella colonna 1 debiti del presente rigo il relativo importo.

– **Rigo VP9: IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti**
Nel rigo deve essere riportata l'imposta da versare già indicata (nel rigo VP16) in una dichiarazione periodica presentata precedentemente per lo stesso anno solare e non versata, al fine di regolarizzare l'omesso versamento. Nell'importo devono essere conteggiati anche gli interessi relativi a tale ravvedimento (Vedi Appendice alla voce "Variazioni di dati compresi in dichiarazioni precedenti").

– **Rigo VP10: Debito (non superiore a lire 50.000) o credito riportato dal periodo precedente**
Colonna 1 - eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 50.000 lire (pari a 26 euro).
Colonna 2 - ammontare dell'IVA a credito risultante dalla liquidazione del mese o trimestre precedente dello stesso anno solare. Pertanto, nella dichiarazione relativa a gennaio o al primo trimestre, il valore di tale rigo sarà sempre uguale a zero. L'importo da indicare nel rigo VP10 è il risultato della differenza tra il rigo VP12, colonna 2, e la somma degli importi del rigo VP19, caselle 3 e 5, della dichiarazione del periodo precedente. (Per contribuenti con liquidazioni sia mensili che trimestrali, vedi Appendice alla voce "Contabilità separate o distinte con periodicità differenti").

– **Rigo VP11: Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica**
Ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D. Lgs. n. 241, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo. In tale rigo deve essere indicato l'intero credito (o parte di esso) risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, anche se superiore al debito d'imposta del periodo, qualora il contribuente decida di computarlo in detrazione (vedi Appendice alla voce "Credito IVA compensabile").

– **Rigo VP12: IVA dovuta o a credito per il periodo**
Colonna 1 - Totale IVA dovuta, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 (da rigo VP7 a rigo VP10) risulti superiore alla somma degli importi indicati nella colonna 2 da rigo VP7 a rigo VP11. Tale importo é pari alla differenza tra le due somme.
I contribuenti trimestrali ai sensi dell'art. 33, nella dichiarazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP13, VP14, VP16, VP17. Tuttavia, nell'ipotesi di contribuenti trimestrali di cui all'art. 33, che abbiano effettuato anche operazioni di subfornitura ai sensi dell'art. 74, comma 5, detti soggetti devono compilare anche i righi sopra elencati indicando nel rigo VP17 l'importo versato relativo alle sole operazioni di subfornitura per le quali rimangono comunque obbligati al versamento entro il termine ordinario. (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").
Colonna 2 - Totale IVA a credito da computare in detrazione nel periodo successivo, o da trasferire nel caso di società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, da indicare nel caso in cui la somma dei predetti importi di colonna 2 risulti superiore a quella di colonna 1.
Si chiarisce che il credito IVA risultante dalla dichiarazione periodica, non può essere utilizzato per compensare debiti concernenti altri tributi o contributi, ad esclusione dell'eccedenza di credito rimborsabile trimestralmente per alcuni contribuenti (vedi commento al rigo VP19 e Appendice alla voce "Rimborsi infrannuali").

– **Rigo VP13: Crediti speciali d'imposta detratti**
Ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello di pagamento unificato (F24).

N.B.: Per l'individuazione delle categorie di contribuenti che fruiscono di crediti d'imposta ai fini dei versamenti dell'IVA o di altri tributi, si consultino gli elenchi riportati ogni anno nelle istruzioni alla dichiarazione IVA o al modello "UNICO"

– **Rigo VP14: Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali**
Ammontare degli interessi dovuti, relativi agli importi da versare ai sensi dell'art. 33 relativamente alla liquidazione del trimestre. In detto rigo non devono essere computati gli interessi che risultino già compresi nei righi VP8 e VP9.
Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 33, relativamente al 4° trimestre (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

- **Rigo VP15: Acconto versato**
Deve essere compilato relativamente alla dichiarazione per il mese di dicembre o per il quarto trimestre, riportando l'ammontare dell'importo effettivamente versato a titolo di acconto IVA.
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente versato come acconto un importo superiore all'IVA dovuta per il mese di dicembre (o per l'ultimo trimestre), l'importo del rigo VP16 (importo da versare) sarà uguale a zero.

- **Rigo VP16: Importo da versare *(o da trasferire)***
Ammontare dell'imposta da versare, o da trasferire nel caso di società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, risultante dalla somma tra l'IVA dovuta (VP12 colonna 1) e gli eventuali interessi dovuti (VP14) meno l'ammontare di crediti speciali utilizzati (VP13). Relativamente alla dichiarazione del mese di dicembre o del quarto trimestre, a tale somma deve essere sottratto l'eventuale acconto versato (VP15).
Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 33 relativamente al 4° trimestre (Vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

- **Rigo VP17: Versamento**
Importo del versamento, risultante dal modello di pagamento unificato F24 (nella sezione "erario", colonna "importi a debito versati"), indipendentemente dal fatto che l'importo non sia stato in tutto o in parte effettivamente versato per effetto di compensazione con altri tributi o contributi.
Il presente rigo non va compilato qualora l'importo da versare (di cui al rigo VP16) non superi le lire 50.000 (oppure 26 euro). In tale ipotesi detto importo deve essere indicato nel rigo VP10 colonna 1 della dichiarazione successiva e ricompreso nell'eventuale versamento. Se il versamento è effettuato in *euro*, il contribuente deve barrare la relativa casella.

Gli *estremi dei versamenti* devono essere indicati con le seguenti modalità:
a) per i versamenti effettuati ad uno sportello bancario, la data, il codice azienda ABI e il codice CAB riportati dal modello unificato di pagamento;
b) per i versamenti effettuati tramite servizio postale, occorre indicare il codice azienda desunto dal modello di pagamento e la data;
c) per i versamenti effettuati direttamente presso il concessionario della riscossione, occorre indicare il codice concessione (nel campo relativo al codice azienda) e la data.
In caso di più versamenti afferenti lo stesso periodo, devono essere riportati gli estremi dell'ultimo versamento effettuato.
Per i termini di versamento vedesi il paragrafo 5.

- **Rigo VP18:** barrare la *casella n.1*, solo nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato in tutto o in parte il versamento dell'IVA dovuta perché ha usufruito delle agevolazioni previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. *Per l'individuazione degli eventi eccezionali si può consultare l'elenco riportato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA* o del modello "UNICO".
Barrare la *casella n. 2*, solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall'articolo 74, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura),introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (vedi Appendice alla voce "Subforniture").
Barrare la *casella n.3* se trattasi di contribuenti (autotrasportatori, ecc.) di cui all'art. 74, comma 4 (vedi Appendice alla voce "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

- **Rigo VP19: Rimborso infrannuale**
Tale rigo è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) e b), che intendano chiedere in tutto o in parte il rimborso infrannuale del credito IVA, ai sensi dell'art. 38 bis, 2° comma, ovvero che intendano utilizzare detto credito, o parte di esso, per la compensazione anche con altri tributi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/97 (vedi Appendice alla voce "Rimborsi infrannuali" e per le società controllanti vedi alla voce "Enti e società controllanti e controllate").

8. Sottoscrizione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale indicando, in tal caso, nella casella 1, il *codice di carica* corrispondente, riportato nella seguente Tabella.
Il *codice fiscale* all'interno del riquadro deve essere compilato nell'ipotesi in cui il dichiarante sottoscrittore della dichiarazione sia un soggetto diverso dal contribuente; nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sottoscrivere la dichiarazione, il codice fiscale può non essere compilato.

Tabella codice di carica

1 Rappresentanza legale o negoziale
2 Socio amministratore
(Società semplici, irregolari o di fatto)
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore
(liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)
5 Commissario giudiziale
(Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)
6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7 Eredi del contribuente
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante

9. Presentazione della dichiarazione

La compilazione del riquadro è riservata agli intermediari abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni.
Per le modalità di compilazione vedasi l'Appendice alle voci "Invio telematico della dichiarazione "e "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico".

Appendice

1. Acquisti intracomunitari e acquisti da soggetti non residenti

Gli acquisti intracomunitari e gli acquisti da soggetti non residenti (compresi quelli di servizi resi in Italia da prestatore estero a committente nazionale) effettuati ai sensi dell'art. 17, comma 3, vanno ricompresi, per quanto riguarda l'imponibile, nel **rigo VP2, colonna 1** (e anche nella **colonna 2** per i soli acquisti intracomunitari di beni); per quanto riguarda la relativa imposta a debito nel **rigo VP5** e, per quanto concerne l'imposta detraibile, nel **rigo VP6**.

2. Cessioni e acquisti intracomunitari

Nel rigo **VP1, colonna 2** occorre indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili di beni ai sensi dell'articolo 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, annotate distintamente nel registro delle fatture (di cui all'articolo 23) ovvero nel registro dei corrispettivi (di cui all'articolo 24), al netto delle variazioni in diminuzione.
Tra tali corrispettivi rientrano anche quelli afferenti:
- la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);
- la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);
- le cessioni verso altro Paese comunitario di tutti i prodotti agricoli compresi o non compresi nella Tabella A, parte prima , allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- le cessioni effettuate senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. f), del D.L. n. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato comunitario).

Nella presente colonna non vanno inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie non imponibili, di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.

Nel rigo **VP2, colonna 2** va riportato l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati distintamente nel registro degli acquisti (articolo 25), a prescindere dalla circostanza che trattasi di operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette e indipendentemente dal fatto che in capo all'acquirente sorga o meno il diritto alla detrazione.
Si evidenzia che in tale ammontare vanno ricomprese anche le seguenti operazioni:
- acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA di cui all'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993 ;
- prelevamento dal deposito IVA da parte dello stesso depositario di beni inviati da soggetto identificato in altro Stato membro nell'ipotesi di *consignment stock*. Tale procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento del loro prelevamento da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi, e dal fatto che l'acquisto intracomunitario si realizza solo all'atto del prelevamento dei beni dal deposito.

Nella presente colonna non vanno inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitari rese a committente soggetto passivo d'imposta nazionale.

3. Contabilità separate o distinte con periodicità differenti

Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali, deve, in via generale, presentare dichiarazioni periodiche distinte (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.
Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti di cui all'art.74, 4° comma), deve essere presentata un'unica dichiarazione periodica entro il termine previsto per la relativa dichiarazione mensile, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella mese e "1" nella casella trimestre).

– Riporto del credito IVA nel corso dell'anno

I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un mese (o trimestre) all'altro, devono osservare la **sequenza** sotto riportata:

1) Credito risultante dalla dichiarazione relativa al mese di gennaio (**da rigo VP12**): da riportare in detrazione al mese di febbraio (**al rigo VP10**);
2) Credito relativo al mese di febbraio: da riportare al mese di marzo;
3) *Credito relativo al mese di marzo: da riportare alla dichiarazione relativa al 1° trimestre;*
4) Credito relativo al 1° trimestre: da riportare al mese di aprile;
5) Credito relativo al mese di aprile: da riportare al mese di maggio;
6) Credito relativo al mese di maggio: da riportare al mese di giugno;
7) *Credito relativo al mese di giugno: da riportare alla dichiarazione relativa al 2° trimestre;*
8) Credito relativo al 2° trimestre: da riportare al mese di luglio;
9) Credito relativo al mese di luglio: da riportare al mese di agosto;
10) Credito relativo al mese di agosto: da riportare al mese di settembre;
11) *Credito relativo al mese di settembre: da riportare alla dichiarazione relativa al 3° trimestre;*
12) Credito relativo al 3° trimestre: da riportare al mese di ottobre;
13) Credito relativo al mese di ottobre: da riportare al mese di novembre;
14) Credito relativo al mese di novembre: da riportare al mese di dicembre;
15) *Credito relativo al mese di dicembre: da riportare alla dichiarazione relativa al 4° trimestre.*

4. Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità, possono effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:
- per il periodo, il valore "05" nella casella mese;
- nel **rigo VP1** l'ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione);
- nel **rigo VP2** l'ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.

5. Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 33, devono presentare entro la fine del mese di febbraio la dichiarazione periodica anche per il quarto trimestre (periodo ottobre - dicembre), al fine di dichiarare l'IVA a debito o a credito relativa all'**ultimo trimestre**.
Tuttavia, il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, insieme con l'eventuale conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale (16 marzo). Pertanto tali contribuenti, **nella dichiarazione relativa al quarto trimestre**, non devono compilare i righi VP13, VP14, VP16 e VP17.
Tali righi invece devono essere compilati dai **subfornitori** che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, comma 5. In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo **VP13** i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. Inoltre, l'importo da indicare nel rigo **VP16** deve essere calcolato applicando la formula riportata sul modello, e nel rigo **VP17** deve essere indicato l'importo effettivamente versato (entro il termine del 16 febbraio).

Infine, i contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell'art. 33 sia ai sensi dell'art. 74, 4° comma, devono presentare *dichiarazioni distinte relativamente al quarto trimestre.*

■ 6. Curatori fallimentari e commissari liquidatori

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coattta amministrativa) devono presentare la dichiarazione IVA periodica solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la dichiarazione periodica va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

■ 7. Enti e società controllanti e controllate

– Dichiarazione periodica delle società aderenti alla liquidazione dell'IVA di gruppo
Gli enti e le società controllanti e le società controllate che partecipano, per l'anno cui si riferiscono le dichiarazioni periodiche, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73, devono presentare singolarmente le proprie dichiarazioni periodiche barrando la casella "dichiarazione società aderente al gruppo" e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nei righi **VP16 o VP12.** Deve invece essere omessa la compilazione dei **righi VP10, VP15, VP17 e VP19.**
Le precedenti istruzioni si applicano esclusivamente alle predette società per il periodo in cui partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo; invece per i periodi successivi all'uscita dalla procedura di liquidazione, tali società compilano la dichiarazione analogamente ai contribuenti ordinari e pertanto non devono neppure barrare la casella sopra descritta.

– Dichiarazione periodica per il gruppo
Oltre alla propria dichiarazione, l'ente o società controllante deve presentare anche una *dichiarazione periodica barrando* la casella "dichiarazione del gruppo", contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo, omettendo di fornire i dati richiesti nei **righi da VP1 a VP3** e nei **righi VP13 e VP14.**
In questo caso la società controllante deve indicare:
- nel **rigo VP5**, l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutte le società aderenti al gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dalle società con liquidazioni trimestrali;
- nel **rigo VP6**, l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutte le società aderenti al gruppo.

Il **rigo VP8** va compilato dall'ente o dalla società controllante solo nei particolari casi di variazioni d'imposta concernenti la liquidazione periodica del gruppo. Ad esempio nel **rigo VP8** *occorre indicare le variazioni d'imposta conseguenti ad un'errata* contabilizzazione dei debiti o dei crediti trasferiti al gruppo ovvero variazioni del credito del gruppo riportato dall'anno precedente.
Nel **rigo VP9** vanno indicati gli omessi o insufficienti versamenti periodici d'imposta effettuati per il gruppo relativi a periodi precedenti dello stesso anno solare.
Per quanto concerne la dichiarazione periodica **relativa al 4° trimestre** la controllante non deve ovviamente comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti le società con liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 33, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

– Rimborso infrannuale
Si ricorda che gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle *disposizioni di cui all'art.* 73, ultimo comma, possono richiedere il rimborso infrannuale solo qualora sussistano in capo a ciascuna società controllata cui si riferisce l'eccedenza di credito, i requisiti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) e b). A tal fine la società controllante è tenuta ad allegare, all'esemplare di dichiarazione periodica da consegnare all'ufficio per la richiesta del rimborso infrannuale, un apposito prospetto contenente l'elenco di quelle società partecipanti alla procedura di liquidazioni di gruppo che hanno trasferito le eccedenze di credito per le quali si richiede il rimborso e indicando, per ciascuna di esse, i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e l'eccedenza di credito rimborsabile nonché gli altri dati previsti in particolare dalla circ. n. 13 del 5 - 3 - 1990.
In alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, le società controllanti possono effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

8. Euro

Si fa presente che, qualora il contribuente presenti una dichiarazione con l'indicazione dei dati in euro, tutte le dichiarazioni successive dovranno essere redatte utilizzando la medesima valuta, ferma restando la facoltà di eseguire i pagamenti in euro ovvero in lire. Si precisa, peraltro, che l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche con i valori in euro decorre solo dall'esercizio successivo a quello per il quale è stato redatto il bilancio in euro. Per i periodi anteriori alla presentazione del bilancio in euro, i contribuenti possono comunque redigere le relative dichiarazioni in lire o in euro.

9. Importazioni di materiale e di semilavorati in oro e importazione di argento

Rientrano in tale definizione il materiale d'oro, nonché i prodotti semilavorati in oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Resta invece escluso l'oro rispondente a caratteristiche tali da essere definito "da investimento" cioè quello in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, nonché le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato dell'oro in esse contenuto.
L'**argento** rientra invece nella definizione di cui sopra se in forma di lingotti o grani e di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

10. Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte **gli intermediari abilitati** appartenenti alle seguenti categorie:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
Le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo **www.finanze.it**) nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.
Gli intermediari indicati dalla legge sono **obbligati** a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate se volontariamente intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

Le **società** di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, e gli **enti** di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore allo stesso importo, nonché i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50, presentano direttamente la dichiarazione in via telematica.
L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che la società gli ha consegnato già compilata.
Per le società e gli enti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è invece possibile presentare ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale la propria dichiarazione.

L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto nonché il numero dei dipendenti va accertata alla chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate. Conseguentemente una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1999 con capitale sociale di 6 miliardi (pari a euro 3.098.741,39) è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 2000 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Analogamente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, alla chiusura del bilancio al 30 marzo 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenendo conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 30 marzo 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel quadro SS "Dati riassuntivi" - Numero dei dipendenti (rigo SS1) della dichiarazione mod. 770/2000.

L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che il dichiarante gli ha consegnato già compilata.

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettono direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad. es. ravvedimento operoso).

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede i menzionati requisiti, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente **(anche non commerciale)** o la società **(anche di persone)** controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui alla lett. a), del comma 2, dell'art. 38, del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2, dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle sole società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro **"Presentazione della dichiarazione"** deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia del modello sul quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

PERIODICA

■ 11. Invio telematico della dichiarazione

L'invio telematico deve essere effettuato, sia da parte degli intermediari che da parte dei contribuenti che lo effettuano direttamente, entro il mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni cartacee.
L'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato "Presentazione della dichiarazione"
Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
Nello spazio sovrastante il riquadro occorre indicare la denominazione ovvero la ragione sociale o il cognome e nome del contribuente cui si riferisce la dichiarazione con a fianco il codice fiscale del medesimo.
Nel riquadro devono essere riportati:
a) il codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione telematica e il numero di iscrizione all'albo di appartenenza se trattasi di CAF;
b) la data di presentazione e protocollo attribuito alla dichiarazione;
c) l'impegno dell'intermediario abilitato a trasmettere in via telematica la dichiarazione barrando la prima casella se predisposta dal contribuente ovvero barrando la seconda se predisposta dal soggetto che la trasmette.
d) la sottoscrizione dell'intermediario.

Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici con esclusione di qualsiasi carattere speciale.
L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoco, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più serie di protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.
L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
- nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal dichiarante;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al dichiarante nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

Una volta effettuato l'invio telematico l'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute trasmesse all'intermediario entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso.
Il contribuente può richiedere dette ricevute:
- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

■ 12. Operazioni ad esigibilità differita

Nel **rigo VP1** devono essere compresi gli importi relativi alle operazioni attive con IVA ad esigibilità differita **effettuate nel periodo** di riferimento (nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma), mentre la relativa imposta deve essere compresa nel **rigo VP5** della dichiarazione relativa al periodo nel quale si verifica la predetta esigibilità.
Nel **rigo VP2** vanno compresi gli importi degli acquisti con IVA ad esigibilità differita **registrati per il periodo** di riferimento. Analogamente, l'imposta relativa deve essere ricompresa nel **rigo VP6** della dichiarazione del periodo nel quale si verifica l'esigibilità.

■ 13. Rimborsi infrannuali

Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, lettere a) e b), i quali possono per quanto concerne il credito risultante al rigo VP12:
- richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, per la parte relativa al solo trimestre di competenza;
- utilizzare il predetto credito, o parte di esso, in compensazione nel modello F24;
- portare la parte residua di credito in detrazione comprendendola nel rigo VP10 della dichiarazione relativa al periodo successivo.

– Richiesta di rimborso

I soggetti che intendono chiedere detto credito a rimborso (per ciascuno dei primi 3 trimestri solari) devono indicare nel **rigo VP19** campo "credito chiesto a rimborso" il relativo importo, e devono barrare la casella n. 4 se richiesto in Euro. Coloro che invece intendano portare in compensazione il credito, devono indicare il relativo importo nel campo "credito da utilizzare in compensazione con mod. F24".

Il rimborso è richiesto presentando un esemplare di dichiarazione periodica (anche in copia fotostatica), direttamente al competente Ufficio IVA o delle Entrate (ove istituito), entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre per il quale si richiede il rimborso unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del settimo comma dell'art. 38-bis, se il contribuente, ai sensi di tale comma, è esonerato dalla presentazione delle garanzie.

Coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica possono presentare all'ufficio IVA o delle Entrate l'istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975 e succ. mod., oppure, in alternativa, un esemplare del modello di dichiarazione periodica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza.

N.B.: Si precisa che la presentazione di un esemplare della dichiarazione IVA periodica ai fini della richiesta di rimborso è da considerarsi un adempimento distinto ed autonomo rispetto alla presentazione di detta dichiarazione IVA periodica. Pertanto chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione deve effettuare entrambi gli adempimenti nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per ciascuno di essi.

– I requisiti del rimborso infrannuale

I requisiti per la richiesta del rimborso infrannuale sono previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) e b).

In particolare l'ipotesi di cui alla citata **lettera a)** prevede il rimborso per i contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. Inoltre, l'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 prevede:

- ai fini del calcolo dell'**aliquota media** (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili;
- il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% (vedi **par. 2** della **circolare n. 81/E del 14 marzo 1995**). Si avverte che le suddette aliquote devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

L'ipotesi di cui alla citata **lettera b)** prevede la sussistenza del diritto al rimborso per i contribuenti che hanno effettuato nell'anno **operazioni non imponibili** di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 nonché agli articoli 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni intracomunitarie previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993);

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74ter (vedi la *R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994*). Sono *da comprendere anche le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al* D.L. n. 41/1995. Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

■ 14. Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi concernenti le dichiarazioni periodiche sono applicabili, in linea generale, le stesse sanzioni previste per la dichiarazione annuale IVA, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.

15. Subforniture

I soggetti che hanno effettuato subforniture ai sensi dell'art. 74, comma 5 devono comprendere nel **rigo VP1** anche le suddette operazioni con riferimento al momento di effettuazione, e nel **rigo VP5** la relativa imposta a debito mentre nel **rigo VP17** devono indicare soltanto l'IVA effettivamente versata. Inoltre, tali soggetti, se si sono avvalsi per le subforniture del versamento trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'articolo 74, **comma 5**, devono barrare la corrispondente casella 2 posta **nel rigo VP18 della dichiarazione relativa al periodo in cui differiscono il versamento dell'IVA.** Peraltro si precisa che tali soggetti devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta anche per il quarto trimestre, entro il termine del 16 febbraio (vedi *circolare n. 45/E del 18/2/99*).

16. Credito IVA compensabile

Per credito IVA compensabile si intende quello riportato dalla dichiarazione annuale precedente ovvero quello infrannuale, non richiesto a rimborso, originato trimestralmente, per il quale sussistano i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, lett. a) e b).
Tale credito viene gestito al di fuori della contabilità IVA e può essere utilizzato per:
- compensazioni con altri tributi, contributi o premi nel modello F24;
- detrazione nelle liquidazioni IVA periodiche.

Tale detrazione può avvenire in due modi:
- *riportando di volta in volta solo la parte necessaria per estinguere il debito del periodo;*
- riportando l'importo complessivo che si intende computare in detrazione nella liquidazione del periodo e nelle successive liquidazioni periodiche (tale riporto può avvenire anche per più periodi).

N.B.: Per chiarimenti sulla gestione del credito IVA compensabile vedi anche le premessa delle istruzioni (**Guida alle principali novità del modello**).

17. Variazioni di dati compresi in dichiarazioni periodiche precedenti relative allo stesso anno

A) Ravvedimento
Il ravvedimento relativo alla **dichiarazione periodica infedele** va eseguito regolarizzando le violazioni che hanno dato origine all'infedeltà (es. omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili, indebita detrazione, ecc.) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del citato d.lgs. n. 472. In tale ipotesi, il ravvedimento può essere eseguito comprendendo le variazioni nella dichiarazione relativa al periodo nel corso del quale si effettua il ravvedimento. A tal fine le **variazioni d'imposta** devono essere comprese nel **rigo VP8** e, se hanno comportato omessi versamenti d'imposta, devono essere comprensive degli interessi, dovuti dai contribuenti trimestrali e maggiorati degli interessi dovuti per il ravvedimento. Invece, le **variazioni di imponibile** devono essere comprese nei righi da **VP1 a VP3**, previa barratura della relativa casella 2 posta in alto nell'intestazione del riquadro. In alternativa alla suesposta procedura (semplificata), il contribuente deve ripresentare la dichiarazione (barrando la casella "Dichiarazione integrativa") relativa al periodo nel corso del quale è stata originariamente commessa la violazione e le successive dichiarazioni eventualmente risultate irregolari per effetto dell'errore originario.
La dichiarazione periodica nella quale siano stati omessi o indicati erroneamente dati che non incidono sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta (c.d. **dichiarazione irregolare**) può essere regolarizzata presentando la dichiarazione integrativa entro tre mesi dalla commessa violazione, *senza pagamento di sanzioni, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione* annuale, con il contestuale versamento, in questo secondo caso, della sanzione ridotta di lire 83.000.
L'omessa presentazione della dichiarazione periodica può essere regolarizzata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett c) del D. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni, provvedendo alla presentazione della **dichiarazione omessa** entro i termini previsti dal citato art. 13 e al pagamento della sanzione ridotta di lire 62.000, ferma restando la regolarizzazione dell'eventuale omesso versamento dell'imposta.

B) Altre variazioni d'imposta
Anche le altre variazioni d'imposta, che non abbiano dato luogo al ravvedimento di cui al citato art. 13, devono essere comprese nel rigo **VP8** se non risultano già comprese nei precedenti righi **VP5** e **VP6** (ad esempio, perché eseguite con note di variazione ai sensi dell'art. 26).

IVA/P2

MINISTERO DELLE FINANZE

IVA Dichiarazione Periodica

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME X: 15 Y: 3,3

CODICE FISCALE X: 15 Y: 6

PARTITA IVA X: 52 Y: 6

PERIODO: ANNO X: 21 Y: 9 — MESE X: 31 Y: 9 — TRIMESTRE X: 37 Y: 9

RISERVATO ALLE SOCIETA' ED ENTI CHE PARTECIPANO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO (Art. 73)

Dichiarazione del gruppo [1] X: 56 Y: 9 — Dichiarazione società aderente al gruppo [2] X: 72 Y: 9

Indicare gli importi arrotondati alle migliaia di lire (senza i tre zeri finali) ovvero barrare la casella se espressi in unità di EURO [1] X: 33 Y: 11

Se nel periodo sono comprese variazioni di imponibile relative a periodi precedenti, barrare la casella. [2] X: 60 Y: 11

Dichiarazione integrativa [3] X: 72 Y: 11

VP1	Operazioni attive (al netto dell'IVA)	X: 13 Y: 13	di cui cessioni intracomunitarie	X: 48 Y: 13
VP2	Operazioni passive (al netto dell'IVA)	X: 13 Y: 15	di cui acquisti intracomunitari	X: 48 Y: 15
	Importazioni di oro e argento senza pagamento dell'IVA in dogana:			
VP3	Imponibile	X: 13 Y: 19	Imposta	X: 48 Y: 19

		1 DEBITI	2 CREDITI
VP5	IVA esigibile per il periodo	X: 21 Y: 22	
VP6	IVA che si detrae per il periodo		X: 48 Y: 24
VP7	IVA a debito o a credito per il periodo	X: 21 Y: 26	X: 48 Y: 26
VP8	Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti	X: 21 Y: 28	X: 48 Y: 28
VP9	IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti	X: 21 Y: 30	
VP10	Debito (non superiore a lire 50 mila) o credito riportato dal periodo precedente	X: 21 Y: 32	X: 48 Y: 32
VP11	Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica		X: 48 Y: 34
VP12	IVA dovuta o a credito per il periodo	X: 21 Y: 36	X: 48 Y: 36
VP13	Crediti speciali d'imposta detratti		X: 48 Y: 38
VP14	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	X: 21 Y: 40	
VP15	Acconto versato		X: 48 Y: 42
VP16	Importo da versare (VP12 col. 1 – VP13 + VP14 – VP15)		X: 48 Y: 42

VP17 **VERSAMENTO** Importo versato X: 32 Y: 46 — Se effettuato in EURO barrare la casella X: 72 Y: 46

ESTREMI DEL VERSAMENTO giorno X: 20 Y: 48 — mese X: 28 Y: 48 — anno X: 36 Y: 48 — Codice azienda X: 50 Y: 48 — CAB X: 64 Y: 48

VP18 Versamento non effettuato a seguito di agevolazioni per eventi eccezionali [1] X: 23 Y: 50 — Subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui all'art. 74, comma 5 [2] X: 51 Y: 50 — Contribuenti con liquidazioni trimestrali (art. 74, comma 4) [3] X: 72 Y: 50

VP19 **Riservato ai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA (art. 30, comma 3, lettere a) e b))**

Aliquota media lett. a) [1] X: 20 Y: 53 — Operazioni non imponibili lett. b) [2] X: 72 Y: 53

Credito chiesto a rimborso [3] X: 20 Y: 55 — Se richiesto in EURO barrare la casella [4] X: 72 Y: 55

Credito da utilizzare in compensazione con mod. F24 [5] X: 48 Y: 57

DICHIARANTE

FIRMA ______________ 1 - Codice carica X: 32 Y: 60 — 2 - Codice fiscale X: 42 Y: 60

Spazio riservato all'Ufficio DATA DI PRESENTAZIONE giorno X: 50 Y: 63 — mese X: 58 Y: 63 — anno X: 66 Y: 63

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME	CODICE FISCALE

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	RISERVATA ALL'INTERMEDIARIO PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA E L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE
	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione — N. iscrizione all'albo del C.A.F.
	Ricevuta di presentazione della dichiarazione — Data (giorno, mese, anno) — Protocollo
	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente
	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista
	Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

MINISTERO DELLE FINANZE

IVA/P2

Dichiarazione Periodica

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

PERIODO: ANNO MESE TRIMESTRE

RISERVATO ALLE SOCIETA' ED ENTI CHE PARTECIPANO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO (Art. 73)

Dichiarazione del gruppo

Dichiarazione società aderente al gruppo

Indicare gli importi arrotondati alle migliaia di lire (senza i tre zeri finali) ovvero barrare la casella se espressi in unità di EURO

Se nel periodo sono comprese variazioni di imponibile relative a periodi precedenti, barrare la casella.

Dichiarazione integrativa

VP1	Operazioni attive (al netto dell'IVA)		di cui cessioni intracomunitarie
VP2	Operazioni passive (al netto dell'IVA)		di cui acquisti intracomunitari

Importazioni di oro e argento senza pagamento dell'IVA in dogana:

VP3	Imponibile		Imposta

		1 DEBITI	2 CREDITI
VP5	IVA esigibile per il periodo		
VP6	IVA che si detrae per il periodo		
VP7	IVA a debito o a credito per il periodo		
VP8	Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti		
VP9	IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti		
VP10	Debito (non superiore a lire 50 mila) o credito riportato dal periodo precedente		
VP11	Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica		
VP12	IVA dovuta o a credito per il periodo		
VP13	Crediti speciali d'imposta detratti		
VP14	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP15	Acconto versato		
VP16	Importo da versare *(o da trasferire)* (VP12 col. 1 – VP13 + VP14 – VP15)		

VP17 VERSAMENTO — Importo versato — Se effettuato in EURO barrare la casella

ESTREMI DEL VERSAMENTO giorno mese anno Codice azienda CAB

VP18 Versamento non effettuato a seguito di agevolazioni per eventi eccezionali — Subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui all'art. 74, comma 5 — Contribuenti con liquidazioni trimestrali (art. 74, comma 4)

VP19 **Riservato ai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA (art. 30, comma 3, lettere a) e b))**

Aliquota media lett. a) — Operazioni non imponibili lett. b)

Credito chiesto a rimborso — Se richiesto in EURO barrare la casella

Credito da utilizzare in compensazione con mod. F24

DICHIARANTE

FIRMA ______ 1 - Codice carica 2 - Codice fiscale

Spazio riservato all'Ufficio — DATA DI PRESENTAZIONE giorno mese anno

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto

IVA PERIODICA

AVVERTENZA:
La dichiarazione va introdotta nella busta senza essere piegata e priva di fermagli, spilli o punti metallici in genere.

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.a.

N. Protocollo

Data di presentazione

99A11094

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2652418/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035